



Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025 – 2027

***Misure integrative del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC)
adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001***

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Dott. Jacopo Gerro - Internal Audit Manager

Incarico da Delibere del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2019; proroga del 23 marzo
2022

Publicato sul sito internet <https://www.aeroportidipuglia.it/> nella sezione "Società trasparente" –
sottosezione "Disposizioni Generali/Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza"

Sommario

1.	Premessa	4
1.1.	Aeroporti di Puglia S.p.A.....	8
1.2.	Struttura organizzativa	17
1.3.	Ruoli chiave preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione	19
1.4.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)	24
1.5.	Funzioni di supporto al RPCT	29
1.6.	Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP – Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012	31
2.	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	34
2.1.	Politica Anticorruzione di Aeroporti di Puglia.....	35
2.2.	Il processo di aggiornamento del PTPCT	36
2.3.	Il processo di gestione del rischio	36
2.3.1.	Analisi del contesto esterno	38
2.3.2.	Analisi del contesto interno	46
2.3.3.	Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio	46
2.3.4.	Valutazione del rischio	47
2.3.5.	Trattamento del rischio - Misure di prevenzione	50
2.3.6.	Attività di monitoraggio del Piano e delle misure	51
3.	Misure generali di prevenzione della corruzione.....	53
3.1.	Codice Etico.....	53
3.2.	Conflitto di interesse e obbligo di astensione	54
3.3.	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	56
3.3.1.	Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di Amministratore e per gli incarichi dirigenziali	56
3.3.2.	Inconferibilità/incompatibilità formazione di Commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA	58
3.4.	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	58
3.5.	Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage).....	59
3.6.	Formazione del personale	60
3.7.	Rotazione del personale	63
3.7.1.	Rotazione ordinaria e misure alternative.....	63
3.7.2.	Rotazione straordinaria.....	66
3.8.	Patti di integrità - Protocollo di legalità	67

4.	Whistleblowing - Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower).....	67
5.	Trasparenza.....	69
5.1.	Premessa	69
5.2.	Attività di pubblico interesse.....	70
5.3.	Adempimenti di trasparenza	71
5.4.	Sezione Trasparenza	75
5.5.	Misure di monitoraggio e vigilanza.....	76
5.6.	Attestazione degli obblighi di pubblicazione	77
6.	Pubblicazione del Piano	78
7.	Entrata in vigore	78

1. Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. **Legge anticorruzione**) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali. Peraltro, a livello soggettivo, quello della pianificazione "anticorruzione" è un obbligo che non riguarda esclusivamente le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 ma – così come chiarito dall'intervento del legislatore con l'introduzione dell'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 ad opera dell'art. 3 del D.Lgs. n. 97/2016 – tra le altre, anche le società in controllo pubblico.

L'adozione di specifiche norme per contrastare i fenomeni corruttivi si è resa necessaria al fine di promuovere l'etica e la legalità nei soggetti deputati all'esercizio di attività di pubblico interesse, anche al fine di aumentare livelli di performance e di efficacia dell'azione amministrativa.

I fenomeni corruttivi oggetto delle misure preventive e di contrasto contenute nella Legge n. 190/2012 e nei suoi decreti attuativi¹ non fanno esclusivo riferimento alla nozione di corruzione contenuta nel codice penale, ma si riferiscono ad un'accezione assai più ampia. Tale "nozione ampia" ricomprende non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*.

La Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 conferma tale definizione di corruzione, prevista nel Piano Nazionale Anticorruzione, facendo riferimento anche a situazioni di "*cattiva amministrazione*" (cd. *maladministration*) nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico; cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Gli obiettivi perseguiti dal Legislatore (tanto il Parlamento, quanto il Governo nell'esercizio della funzione legislativa delegata) sono, dunque, tesi a:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La Legge n. 190/2012 ha posto in evidenza la necessità di elaborare e implementare una politica di contrasto del fenomeno della corruzione che tenga conto dei caratteri di diffusività e sistematicità dallo stesso assunto. A tal fine la Legge n. 190/2012 ha introdotto un sistema teso a costruire un meccanismo

¹ (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*"; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*"; D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 65*")

di prevenzione della corruzione il cui aspetto principale consiste “nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli”.

Ad un primo livello, cioè a livello nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione adotta e aggiorna il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); al secondo livello, cioè quello decentrato, ciascuna Pubblica Amministrazione/Ente elabora un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sulla base delle indicazioni fornite attraverso il PNA, effettuando l’analisi e la valutazione dei rischi specifici propri e indicando quelle che sono le misure idonee da adottare al fine di prevenirli.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022, in premessa riporta tra gli altri, l’introduzione, da parte del legislatore del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n.165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

La Legge n. 190/2012 prevede che la pianificazione di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia svolta da numerosi soggetti pubblici e privati. La disciplina sul PIAO ha a sua volta circoscritto alle sole amministrazioni pubbliche previste dal d.lgs. n. 165/2001 l’applicazione del nuovo strumento di programmazione.²

Il mutato quadro normativo comporta, pertanto, diversamente rispetto al passato, che alcune amministrazioni/enti siano chiamati a programmare le strategie di prevenzione della corruzione non più nel PTPCT ma nel PIAO. Per altre, invece, è confermata l’adozione del PTPCT o delle misure per la prevenzione della corruzione integrative del Modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001.

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – in gran parte enti di diritto privato – continuano, invece, ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Le amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma “semplificata” - se con meno di 50 dipendenti, sono:

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma “integrale” - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma “semplificata” - se con meno di 50 dipendenti
Amministrazioni dello Stato
Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Regioni, Province, Comuni, Città Metropolitane, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, Enti territoriali di area vasta
Istituzioni universitarie e AFAM
Istituti autonomi case popolari, se non enti pubblici economici
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
Amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

² Fonte: PNA 2022 - § 2. Ambito soggettivo per il PIAO e per il PTPCT

Amministrazioni tenute ad adottare il PIAO in forma "integrale" - se con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 - e in forma "semplificata" - se con meno di 50 dipendenti
Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle che hanno natura di enti pubblici economici
Autorità di sistema portuale
CONI
Ordini professionali ¹⁰ (se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni di cui al DM 30 giugno 2022, n. 132" Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione")

Riferimenti normativi: art. 6, co. 1, d.l. n. 80/2021; art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001; DPR n. 81/2022; DM 30 giugno 2022 n. 132.

È ad oggi confermata, ai sensi della legge n. 190/2012 l'adozione del PTPCT, per gli enti pubblici economici, per le amministrazioni e gli enti indicati nella tabella 2.

Tabella 2 - Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT

Amministrazioni/enti tenuti ad adottare il PTPCT (o misure integrative dei MOG 231 per gli e.p.e.)
Enti pubblici economici, comprese l'Agenzia del demanio e l'Agenzia delle entrate - riscossione
Ordini professionali ¹² se non tenuti per legge ad adottare
Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione
Scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative

L'adozione di misure per prevenire fenomeni di corruzione e illegalità integrative del "modello 231", ove adottato, ovvero un documento che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in coerenza con le finalità della l. n. 190/2012¹³ per le società e gli enti indicati nella tabella 3.

Tabella 3 - Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT

Soggetti che adottano misure di prevenzione della corruzione integrative del MOG 231 ovvero un documento che tiene luogo del PTPCT
Società in controllo pubblico, anche congiunto e anche indiretto, escluse le società quotate
Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Riferimenti normativi: art. 1, co. 2-bis, l. n. 190/2012; art. 2-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

Il Legislatore ha, pertanto, confermato la *ratio* della Legge n. 190/2012: sottoporre al proprio campo applicativo ogni realtà amministrativa che, indipendentemente dall'*habitus* giuridico, è controllata da pubbliche amministrazioni e che si avvale di risorse pubbliche e che svolge funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. Non vi è dubbio che Aeroporti di Puglia S.p.A. rientra nella definizione di società a controllo pubblico di cui all'art. 2 bis, comma 2, lett. b, D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Solo con riferimento alla misura della trasparenza, l'art. 2-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, dispone che la normativa si applica, "*in quanto compatibile*", alle società in controllo pubblico.

La definizione delle società in controllo pubblico è quella presente nell'art. 2, comma 1, lett. m, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. ("T.U. in materia di Società a partecipazione pubblica"): "*m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);*". Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile richiamato dalla citata lett. b), rientrano nella definizione di società a controllo pubblico le seguenti tre ipotesi:

- a) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) le società in cui una o più amministrazioni pubbliche dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) le società che sono sotto influenza dominante di una o più amministrazioni pubbliche in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Oltre alle ipotesi descritte nell'art. 2359 c.c., il T.U. precisa che: *“Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*.

Con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità ha approvato il PNA 2019³, richiamato anche nel PNA 2022, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della Legge n. 190/2012, fornendo indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”.

Con questo Piano, l'ANAC ha consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati, ferma restando la validità di specifiche delibere su approfondimenti tematici, ove richiamate dal Piano stesso (tra le altre, le Linee Guida ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017, recanti “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”).

Il PNA diventa, pertanto, l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (anche “PTPCT” o “Piano”) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'obiettivo è quello di rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per la predisposizione del PTPCT come un processo sostanziale e non meramente formale, senza aggravii burocratici, con un approccio flessibile e contestualizzato, anche attraverso la semplificazione del quadro regolatorio, in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività istituzionali, secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

³ Il PNA è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attraverso il quale, ai sensi dell'art. 1, co. 2-bis, della L. 190/2012, l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), L. 190/2012).

1.1. Aeroporti di Puglia S.p.A.

Aeroporti di Puglia S.p.A.⁴ (di seguito anche “Aeroporti di Puglia”, “ADP”, “Società”) - SEAP S.p.A. (vecchia denominazione di Aeroporti di Puglia S.p.A.) - è stata costituita nel 1984, su iniziativa della Regione Puglia e, nello specifico, dell'Ente Regionale Pugliese Trasporti, per lo svolgimento dell'attività di gestione delle Aerostazioni passeggeri e merci e relative pertinenze, nonché dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, nello “esclusivo interesse pubblico”.

La disciplina relativa all'affidamento delle gestioni aeroportuali è prevista in via generale dall'articolo 704 del codice della navigazione come modificato dal D.Lgs 96/2005 e dal D.Lgs 151/2006. Appare utile ricordare che il processo di riforma dell'assetto gestionale degli aeroporti è stato avviato dall'articolo 10, comma 13 della Legge 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica, che ha previsto la costituzione di apposite società di capitale per la realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi negli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; a tali società, regolate dalle disposizioni del codice civile, possono partecipare, senza il vincolo della proprietà maggioritaria, le regioni, le province, i comuni, gli enti locali e le camere di commercio interessati. La norma rinviava la previsione della disciplina di attuazione ad un successivo decreto del Ministro dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro.

La costituzione di tali società per azioni è stata successivamente regolamentata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione⁵, ribadendo in tal modo la competenza legislativa sulla materia esclusivamente in capo allo Stato. La concessione è condizionata alla sottoscrizione del contratto di programma e delle convenzioni, che dovranno regolare, tra l'altro, i rapporti tra le società e le pubbliche amministrazioni relativamente alla disponibilità degli spazi inerenti all'espletamento dei compiti istituzionali, anche ai fini della determinazione dei relativi canoni di utilizzo.

La convenzione stipulata con l'ENAC e il successivo decreto interministeriale del 6 marzo 2003 di concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti confermano inoltre come l'attività di “progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione, uso degli impianti e delle infrastrutture” possa essere regolamentata (e, quindi, normata), soltanto dallo Stato e dagli organi a tanto preposti, attraverso una chiara ripartizione di competenze tra gli stessi, nei quali non è ricompresa la Regione, che, al massimo, può, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati, partecipare alla società, detenendo una quota azionaria, comunque, rilevante.

Aeroporti di Puglia, nel corso del tempo, ha pertanto modificato il proprio Statuto adeguandolo alla normativa nazionale ed, in particolare, al D.Lgs. n. 175/2016 (T.U. delle società partecipate) e pur nascendo su iniziativa della Regione Puglia, anche a seguito dell'evoluzione normativa, ha acquisito una configurazione giuridica che esclude la sua strumentalità. Anche l'indipendenza dell'Organo di indirizzo amministrativo dai soci pubblici è garantita dalle norme dello statuto sociale che consentono allo stesso di non avere indebite ingerenze nella gestione della società medesima⁶.

⁴ Aeroporti di Puglia S.p.A., è la nuova ragione sociale della già S.E.A.P. – Società Esercizio Aeroporti Puglia – S.p.A., che nasce nel 1984 allo scopo di gestire gli scali del sistema aeroportuale pugliese (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie). Dal 2006, la nuova ragione sociale è Aeroporti di Puglia S.p.A., con azionista principale la Regione Puglia (99,5978%).

⁵ Con successivo D.M. del 12 novembre 1997, n. 521, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 10 cit., ha regolamentato la costituzione di tali società e, più in generale, la gestione dei servizi aeroportuali.

⁶ Art. 3 dello Statuto sociale: ... “La Società opera in piena autonomia dagli stessi soci e con la massima imparzialità e trasparenza, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali”.

Art. 17 dello statuto sociale: “Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea”

Con riferimento all'intensità che può, in linea teorica, connotare la relazione tra il soggetto investito dell'esercizio dei poteri dell'azionista e l'organo amministrativo di ciascuna delle società controllate, la Regione Puglia non esercita nei confronti di AdP, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile, così come sancito da una norma di interpretazione autentica introdotta nell'ordinamento dall'art. 19, comma 6, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in forza della quale "L'art. 2497, primo comma, del C.C. si interpreta nel senso che per Enti si intendono i soggetti pubblici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria". E' fatto salvo l'esercizio di siffatto potere nei confronti delle Società in house, legittimato dalla particolare incidenza del rapporto operativo intercorrente.

Aeroporti di Puglia svolge la sua attività in conformità alla Convenzione stipulata con l'ENAC, il 25 gennaio 2002, con scadenza 11 febbraio 2043, come da ultimo prorogata fino all'11.02.2045 con D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020, per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie.

Il capitale sociale, pari ad Euro 25.822.845,00 è sottoscritto quasi totalmente dalla Regione Puglia, e partecipano con quote minoritarie anche altri Enti territoriali ed economici. Di seguito si riporta l'attuale composizione azionaria di ADP:

Soggetto	C.S. (%)	C.S. (€)
Regione Puglia	99,5978%	€ 25.718.838,00
Camera di Commercio Brindisi Taranto	0,3065 %	€ 80.033,00
Città Metropolitana di Bari	0,044%	€ 11.419,0
Amm.ne Comunale di Bari	0,031%	€ 7.962,00
Amm.ne Comunale di Brindisi	0,009%	€ 2.430,00
Amm.ne Prov.le di Foggia	0,007%	€ 1.723,00
Amm.ne Prov.le di Brindisi	0,002%	€ 440,00
Totale	100,00%	€ 25.822.845,00

In data 22 gennaio 2018, la società di gestione aeroportuale, Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata designata, con decreto *Interm.* n. 6/2018 (ai sensi della Direttiva UE 2009/12) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero delle Economia e della Finanze, "Rete aeroportuale pugliese", costituita dagli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA), riconoscendo alla società di gestione la possibilità di adottare una tariffa unica per tutti gli aeroporti. I quattro Aeroporti pugliesi sono gestiti in modalità coordinata.

L'aeroporto di BARI conserva il ruolo di principale scalo della regione, con l'obiettivo di svilupparne le infrastrutture per le attività "core" quali:

- il traffico passeggeri di linea verso un ampio numero di destinazioni nazionali e internazionali per le quali i livelli di domanda previsti siano sufficienti a giustificare dei collegamenti diretti;

- il traffico charter, in primo luogo per il traffico turistico *outgoing*, e anche come scalo di “approvvigionamento” per le crociere che avranno in Bari il loro home-port (il porto di Bari è dotato di un nuovo terminal crocieristico usato essenzialmente dalle crociere come scalo, ma in futuro potrà candidarsi al ruolo di porto di partenza delle crociere nel mediterraneo orientale, anche per la possibilità di guadagnare in termini di tempi di navigazione rispetto ai consueti porti di origine quali Venezia o Genova);
- il traffico cargo, in particolare quello postale: già oggi Bari è un nodo significativo.

Un aeroporto di queste dimensioni può dunque generare impatti economici rilevanti qualora venga configurato non soltanto come struttura volta a soddisfare una domanda di mobilità aerea, ma anche come polo di sviluppo di attività e servizi collaterali o complementari al core business. Si fa riferimento, in particolare, a servizi extra-aviation per i quali la localizzazione presso l'aeroporto risulta vantaggiosa in termini di domanda esistente, sinergie con le attività aviation, ecc.

Per quanto riguarda Bari, lo sviluppo del segmento non-aviation si concretizza in primo luogo nell'espansione di alcune attività già esistenti:

- gestione degli spazi per attività commerciali, che sono stati incrementati grazie alla nuova aerostazione;
- vendita di spazi pubblicitari,
- gestione dei parcheggi a pagamento, il cui numero dovrà essere aumentato in relazione alla crescita dei traffici.

Si può poi valutare la creazione di nuove attività quali centri congressi, alberghi o centri commerciali presso l'aeroporto. In ambito aviation, invece, Bari si propone come base d'armamento per le compagnie aeree con spazi per gli equipaggi, infrastrutture per la manutenzione di linea (giornaliera), ecc.

L'aeroporto di BRINDISI è destinato a consolidare le attività di aviation che già attualmente vi sono realizzate.

- traffico di linea, quale scalo più vantaggioso per le province di Brindisi, Lecce e parte della provincia di Taranto; il ruolo di Brindisi va pensato anche in prospettiva come focalizzato sui collegamenti con i principali hub nazionali (Milano e Roma), e con un ulteriore aumento del numero di scali serviti.
- traffico charter per il trasporto dei turisti diretti nel Salento (già oggi Brindisi è un importante polo del traffico charteristico pugliese, in particolare per i flussi incoming). In prospettiva l'aeroporto di Brindisi si candida anche ad avere un ruolo per il trasporto di croceristi: data la sua localizzazione assai favorevole rispetto al porto, si può persino pensare ad un interscambio diretto aereo – nave senza controlli intermedi. La concretizzazione di questa eventualità dipenderà, come già evidenziato per Bari, dall'affermazione di Brindisi come home-port, anche se rispetto al porto del capoluogo regionale quello brindisino risulta per ora meno orientato all'attività crocieristica, essendo il traffico passeggeri essenzialmente quello dei traghetti verso la Grecia.

Per quanto riguarda il traffico cargo, lo sviluppo a Taranto di uno scalo aeroportuale dedicato, comporta per Brindisi un probabile mantenimento della situazione attuale, vale a dire:

- traffico merci limitato al trasporto di beni in stiva di aerei passeggeri, con l'eccezione dei traffici di agenzie delle Nazioni Unite per l'invio di aiuti, ed in generale per la logistica di supporto ad operazione umanitarie, di peace-keeping, ecc.

Per l'aeroporto di FOGGIA, in coerenza con il Piano Nazionale degli Aeroporti, la Regione Puglia con la Delibera della Giunta Regionale n. 1590 del 3/10/2017 ha previsto il "potenziamento dell'Aeroporto di Foggia, destinandolo anche a centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni d'interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso".

La Convenzione per l'attribuzione e lo svolgimento degli obblighi di Servizio di Interesse Economico generale (S.I.E.G.) da parte della Regione Puglia ad Aeroporti di Puglia S.p.A. è stata sottoscritta l'11.03.2019 tra Aeroporti di Puglia S.p.A. e Regione Puglia – Sezione Protezione Civile, di durata pari a 10 anni, con parere positivo dell'ENAC (prot. 135695 del 10.12.2018) e Nulla Osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2019.

Per quanto riguarda l'aeroporto di TARANTO-GROTTAGLIE nell'ambito degli indirizzi strategici per lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è emersa l'opportunità di dotare il Paese Italia di una risorsa di eccellenza per sostenere lo sviluppo della industria aeronautica/aerospaziale nazionale.

In tale contesto l'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, che nell'ambito della Rete aeroportuale pugliese ha consolidato la specializzazione prevalente come asset strategico per il trasporto cargo nella Regione Puglia e nell'area del Mezzogiorno d'Italia, ha assunto il ruolo di piattaforma logistica e tecnica integrata nella doppia veste di infrastruttura:

- Spazioporto per lo sviluppo strategico nazionale dell'autonomo accesso allo Spazio (voli suborbitali e aviolanci);
- Test bed aeronautico per lo sviluppo, sperimentazione e certificazione di progetti di ricerca industriali e scientifici in ambito aeronautico/aerospaziale;
- Area attrezzata dedicata allo sviluppo industriale e logistico del comparto aeronautico/aerospaziale.

L'Aeroporto di Taranto-Grottaglie, infatti, ha superato le selezioni tecniche effettuate dall'ENAC per conto del MIT che ha determinato l'emanazione:

- della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC n. 20 del 14.07.2014 che lo ha qualificato "piattaforma logistica integrata per l'attività di ricerca, sperimentazione e test di prodotti aeronautici";
- dell'Atto di indirizzo del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 250 del 6.05.2018 che lo ha qualificato come "Spazioporto nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore dei voli suborbitali".

Nell'ambito della rete aeroportuale regionale l'aeroporto di Taranto Grottaglie riveste quindi una preminente funzione cargo-logistica e costituisce un esempio di respiro internazionale di integrazione tra trasporto aereo e industria aerospaziale, essendo già parte integrante del programma internazionale di Leonardo per la produzione in loco delle fusoliere del Boeing 787 "Dreamliner",

Tra le attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, è ricompresa anche la gestione dei servizi aviation e non aviation.

Le attività **aviation** comprendono i seguenti servizi:

- gestione delle infrastrutture centralizzate; assistenza passeggeri, di rampa e merci;
- servizi assistenza a terra (Handling): attualmente ADP gestisce le attività di servizio a terra;
- servizi di sicurezza: dal marzo 2002, negli aeroporti pugliesi (Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie) sono stati attivati i servizi di controllo passeggeri in partenza e transito e loro bagagli a mano e da stiva;

Le attività **non aviation** comprendono, invece, tra le altre, le attività di:

- subconcessioni di spazi a terzi: le subconcessioni si riferiscono, principalmente, ad attività di autonoleggio, ristorazione, gestione degli spazi pubblicitari, gestione del servizio di parcheggio.

Gli eventuali contributi pubblici percepiti da Aeroporti di Puglia sono destinati esclusivamente allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e, per quanto riguarda lo scalo di Foggia, alla gestione ed alla mobilità aerea. Mentre il fatturato è prodotto mediante l'espletamento della propria attività istituzionale di gestione aeroportuale (fatturato aviation ed extra aviation).

I *Post Holder* e i *Nominated Person*, si configurano come Responsabili Interni, in quanto, in relazione agli adempimenti verso l'ENAC sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento (UE) n. 139/2014 e nel Manuale dell'aeroporto che qui si riportano in sintesi:

<i>Nominated Person servizi operativi</i>	<p>che garantisce il corretto svolgimento e la gestione in sicurezza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della movimentazione degli aeromobili e dei mezzi, nonché di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o comprendono l'area di movimento; • dei servizi connessi con il volo; • delle aree soggette a lavori; • degli eventuali ostacoli presenti sulla pista che possano influire sulle operazioni di decollo e atterraggio; • della pista, delle <i>taxiway</i> e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa; • del Piano di prevenzione e di controllo del rischio da impatto con volatili; • delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore; • dei dati relativi agli incidenti e agli inconvenienti gravi, della rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati; • dei Piani di emergenza; • nonché tutte le attività richiamate nel manuale di Aeroporto parte B, sez. 2
<i>Nominated Person per la manutenzione</i>	<p>garantisce la conformità delle operazioni di manutenzione delle infrastrutture alle normative vigenti attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione di programmi manutentivi di tutti gli apparati, edifici, segnaletica, piste ecc.; • il controllo periodico dello stato della pista, delle taxi way e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa, dell'area movimento e più in generale la effettiva e corretta attuazione della manutenzione programmata e straordinaria, al fine di garantire la costante efficienza delle infrastrutture; • la segnalazione e il controllo delle aree soggette a lavori.
<i>Post Holder Terminal</i>	nominati al fine di garantire l'attuazione delle procedure di sicurezza e assistenza ai passeggeri, nonché dei Piani di emergenza che interessano l'area del Terminal
<i>Post Holder</i>	garantisce il corretto svolgimento delle attività che interessano l'area progettazione inerenti:

<i>Progettazione</i>	<ul style="list-style-type: none"> • la conformità ai regolamenti in vigore della progettazione di tutte le ristrutturazioni; • la determinazione e la comunicazione dei dati relativi alle caratteristiche fisiche dell'aeroporto; • l'efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi; • la tutela dell'ambiente, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale e il monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio.
----------------------	--

Con cadenza quadriennale, Aeroporti di Puglia sottopone all'utenza aeroportuale, attraverso la procedura di consultazione, la revisione dei diritti aeroportuali riferiti ai servizi regolamentati nel sedime aeroportuale. L'elaborazione della dinamica tariffaria ed il relativo iter seguito per la relativa approvazione, sono disciplinati dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e da ENAC attraverso l'emanazione di Linee Guida Applicative pubblicate e periodicamente aggiornate sui propri siti istituzionali. All'approvazione della proposta tariffaria segue la sottoscrizione da parte di Aeroporti di Puglia ed ENAC del **Contratto di Programma**, che disciplina per il quadriennio oggetto di revisione i rapporti tra società di gestione ed ente. ADP avrà l'obbligo di perseguire gli obiettivi presenti nei Piani approvati da Enac e proposti nel documento di consultazione di seguito elencati:

- Piano Quadriennale degli Investimenti
- Piano quadriennale del traffico
- Piano Quadriennale della Qualità e Tutela ambientale

I diritti aeroportuali come previsto dal contratto di programma sono annualmente revisionati sulla base degli obiettivi raggiunti, comunicati alla IATA, ART ed ENAC e pubblicati sul sito di Aeroporti di Puglia.

Alla luce di quanto esposto al soggetto concessionario sono trasferiti poteri e funzioni proprie dell'ENAC. La lettura del testo convenzionale conferma l'effettività di detto trasferimento di poteri e di funzioni.

In capo all'ENAC, al Ministero delle Infrastrutture, al Ministro della Economia e delle Finanze residuano solo poteri di controllo generale, con potestà di revoca della Convenzione per motivi di interesse pubblico o di declaratoria di decadenza dalla Convenzione stessa per grave inadempimento (art. 14 della Convenzione) e salva la facoltà di adire il Collegio Arbitrale per dirimere le possibili controversie interpretative (art. 16 della Convenzioni).

Nei limiti della attribuzione della Convenzione con riferimento alle attività di pubblico interesse, di cui al paragrafo successivo, gli amministratori e i dipendenti della società di gestione, infatti, devono qualificarsi "incaricati di **pubblico servizio**".

L'art. 358 del codice penale definisce "*pubblico servizio*" quella "*attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*"

Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l'attività stessa sia stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della Pubblica Amministrazione. Nel caso di Aeroporti di Puglia vi è sia un rapporto convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali che hanno affidato ad ADP, già SEAP, la gestione degli scali pugliesi.

Nel ruolo del Gestore totale, nella conduzione dell'aeroporto tra attività di pubblico interesse e attività privatistica, al fine di qualificare quali attività siano di interesse pubblico e quali prettamente commerciali soccorre la comunicazione della commissione europea "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03) del 4 aprile 2014⁷.

La Direttiva del comitato interministeriale per la programmazione economica (deliberazione n. 38/2007 del 15 giugno 2007⁸), in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva all'art. 1, distingue i corrispettivi dei c.d. "Servizi Regolamentati" (cfr. par. 1.1 direttiva), soggetti al controllo da parte di ENAC, da quelli cd. "Non Regolamentati", in quanto soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore.

Tanto è riportato nelle direttive in questione e nelle relative Linee Guida applicative adottate da ENAC.

Servizi regolamentati	Servizi non regolamentati
<i>soggetti al controllo da parte di ENAC</i>	<i>soggetti alla libera scelta imprenditoriale ed economica del gestore</i>
a) i diritti di approdo e di partenza, di sosta e di ricovero (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); b) il diritto di imbarco passeggeri (Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); c) le tasse di imbarco e sbarco merci (Legge n. 117/1974 e Legge n. 248/2005, art. 11 nonies); d) i compensi per le operazioni di controllo di sicurezza (Legge n. 85/1999, art. 2, co. 1, e Legge n. 248/2005, art. 11 duodecies); e) i corrispettivi per l'uso di infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e dei beni di uso esclusivo (D.Lgs. n. 18/1999, allegato B, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies);	1) la cessione in uso di spazi aeroportuali in quanto: a) se il mercato rilevante è circoscritto al sedime aeroportuale, tale cessione genererà rendite di monopolio in favore del gestore; b) se invece il mercato rilevante eccede il sedime aeroportuale è ragionevole presumere che da tale cessione deriveranno comunque al gestore delle rendite quantomeno da localizzazione, considerata la probabile propensione degli operatori terzi a pagare prezzi più elevati per l'uso di spazi interni al sedime; 2) l'offerta di servizi <i>retail</i> agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, <i>boutique</i> , <i>souvenir</i> , parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.). Rientrano altresì tra i servizi non regolamentati i servizi e le attività c.d. non pertinenti la gestione caratteristica, (ad esempio, servizi di <i>engineering</i> destinati al mercato esterno all'aeroporto, produzione di energia o di servizi telefonici destinati a operatori o utenti non aeroportuali, partecipazioni in società che non svolgono servizi destinati ad essere erogati nell'ambito del sedime aeroportuale, ecc.). Con particolare riferimento alle attività di handling espletata da Aeroporti di Puglia spa sugli scali di Bari e di Brindisi non è più soggetta a regolamentazione ⁹ trattandosi di Aeroporti che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18/1999 (Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità) hanno superato i 2 milioni di passeggeri e per i quali è pertanto

⁷ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:099:FULL&from=EN>

⁸ https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Gen/DeliberaCIPE38_2007.pdf

⁹ I corrispettivi per le attività di assistenza a terra, quando queste siano svolte – di diritto o di fatto – da un unico prestatore (D.Lgs. 18/1999, allegato A, e Legge n. 248/2005, art. 11 terdecies).

	riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13 del medesimo Decreto Legislativo.
--	---

Con riferimento ai “servizi regolamentati”, la Direttiva provvede a fissare i criteri (cfr. par. 1.2 direttiva), per l'individuazione dei servizi non regolamentati il cui margine deve concorrere alla riduzione dei diritti aeroportuali, ai sensi dell'art. 11-nonies, lett. e), della Legge n. 248/05.

Per quanto riguarda gli incentivi per l'avvio e/o lo sviluppo di rotte aeree (stipulati in data antecedente e/o successiva rispetto a quella di adozione del Decreto 11 agosto 2016¹⁰) che esulano dall'ambito di applicazione delle Linee Guida, i gestori aeroportuali non sono più sottoposti agli obblighi di pubblicazione e di comunicazione alle competenti autorità amministrative (ART ed ENAC) previsti dal Decreto 2 ottobre 2014 e dalle Indicazioni Operative ENAC. Aeroporti di Puglia spa - impregiudicata la libertà di iniziativa imprenditoriale di cui dispongono i gestori aeroportuali nella materia qui di interesse – procede alla concessione degli incentivi sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e predeterminati, quindi mediante un avviso pubblico, consultabile sul sito aziendale nella sezione bandi e contratti, nonché nella sezione società trasparente; ciò al precipuo fine di garantire il rispetto dei principi comunitari posti a presidio della concorrenza e della trasparenza.

Infine, per quanto riguarda le tariffe per Aviazione Commerciale e Aviazione Generale, come da ordinanza ENAC, sono disponibili per gli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto. Sul sito aziendale al link: <https://corporate.aeroportidipuglia.it/tariffe/>

Nell'ambito dei contratti pubblici e delle attività di pubblico interesse Aeroporti di Puglia è impresa pubblica ai sensi dell'art. 1, lettera f), dell'allegato I.1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei Contratti Pubblici” o il “Codice”), ed ente aggiudicatore, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, lettera r) del predetto allegato e dell'art. 141, comma 2 del Codice, che svolge attività *“relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti”*, di cui all'art. 150 dello stesso decreto.. Nei confronti dei gestori aeroportuali anche l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha chiarito che: *“dalla ricostruzione dell'impianto normativo in materia di gestioni aeroportuali, nazionale e comunitario, emerge che dette società operano “per rispondere ad esigenze di carattere industriale o commerciale”, così come individuato dalla Corte di giustizia nella definizione che ha reso in ordine alle imprese pubbliche nel differenziarle dagli organismi di diritto pubblico (C. giust. CE, 15 maggio 2003, -214/00, punto 44). A tal proposito si richiama l'art. 10 del citato D.M. n. 521/1997, che, nell'individuare i criteri di gestione applicabili dalle società di gestione aeroportuale, dispone che la società “organizza e gestisce l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicità”.*

¹⁰ Con l'adozione del Decreto 11 agosto 2016, il Ministero dell'Infrastrutture e dei Trasporti ha abrogato tacitamente il decreto emanato il precedente 2 ottobre 2014 e, nel modificare l'originaria disciplina di attuazione dell'art. 13, commi 14 e 15, del D.L. n. 145/2013, ha regolamentato ex novo ed in maniera organica la fattispecie dell'incentivazione per l'avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori aerei.

In considerazione delle novità normative in materia di contratti pubblici che sono a tutt'oggi in valutazione, in ultimo il nuovo Codice Appalti, nel testo modificato in ultima istanza dal Consiglio di Stato, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri n.10/2022 dello scorso 16 dicembre, in attuazione dell'art. 1 della L. 78/2022, Aeroporti di Puglia applica per i contratti pubblici le norme dei Settori Speciali del codice dei contratti pubblici, per i contratti esclusi la normativa di cui al Codice dagli artt. 4 e ss., mentre per gli appalti estranei le proprie procedure interne, verificando di volta in volta che il contratto in questione non sia strumentale alla attività di pubblico interesse, così come indicata nella normativa comunitaria, nazionale e di settore, ivi compresa la *lex specialis* di cui alla Convenzione di gestione totale.

In quanto ente aggiudicatore, ADP per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie (di cui all'art. 35 del vigente Codice), "*strumentali*" al settore speciale di cui all'art. 119, è tenuta all'osservanza delle disposizioni del Codice relative ai settori speciali. Per i contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del Codice (cd. sotto-soglia), l'art. 36, comma 8, del Codice dispone che gli enti aggiudicatori, che sono imprese pubbliche, e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi sotto-soglia, rientranti nell'ambito definito dall'art. 119, applicano la disciplina stabilita nei propri regolamenti interni, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Anche per i contratti affidati per scopi diversi dalla propria attività - quindi "estranei" rispetto al settore speciale di cui all'art. 119 del Codice - nonostante la Società non sia tenuta all'applicazione del Codice e dei principi ivi contenuti, la stessa ha disciplinato nel "*Regolamento per l'affidamento degli appalti*" anche l'affidamento di tali contratti.

In data 16 febbraio 2024, Aeroporti di Puglia ha rinnovato l'adesione al Centro territoriale per l'aggregazione dei processi di acquisto degli enti locali pugliesi "Innova Puglia spa" per l'utilizzo della relativa piattaforma telematica c.d. EmPulia ai fini della gestione dell'albo on-line dei fornitori di beni, servizi e lavori e della gestione telematica delle procedure di gara negoziate.

In conclusione, tenuto conto delle informazioni sintetizzati nel presente paragrafo, per Aeroporti di Puglia S.p.A., gestore aeroportuale, tra le attività di "pubblico interesse" rientrano:

- le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da ENAC;
- le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di "sfruttamento di un'area geografica" ai fini "della messa a disposizione di aeroporti" ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale, in quanto non rientrano tra le attività di "pubblico interesse":

- le attività di *handling* per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.Lgs. n. 18/1999;
- la cessione in uso di spazi aeroportuali (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 7663/2016, Cass. SS.UU. 8623/2015; Cons. Stato VI Sez., 22 aprile 2014, n. 2026).
- le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio (Linee Guida MIT 11.8.16 e parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI), rispetto alle quali nella sezione "Corporate" sotto

sezione “Sviluppo Traffico” è pubblicata la policy aziendale per l’attribuzione degli incentivi economici ai vettori;

- l’offerta di servizi retail agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, boutique, souvenir, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche», ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non rientrano tra le informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente”.


1.2. Struttura organizzativa

Per lo svolgimento delle proprie attività, Aeroporti di Puglia si è dotata di un modello organizzativo che prevede:

- Aree di *Staff*, che rispondono funzionalmente al Consiglio di Amministrazione, quali:
 - Direttore Generale;
 - Internal Audit – Compliance Anticorruzione/Trasparenza;
 - Legale;
 - Acquisti - Gare - Contratti;
 - Relazioni Esterne, Cerimoniale e Comunicazione;
 - Direzione Progetti Speciali – Monitoraggio Performance e Sviluppo Business;
 - Segreteria societaria;
 - HR Sviluppo e Organizzazione;
 - D.P.O;
 - ICT;
 - Privacy;
 - Contabilità.
- Aree di *Line*, che rispondono funzionalmente al Direttore Generale, quali:
 - Vice Direttore Generale¹¹ ed Accountable Manager;
 - Ufficio economato / PRM
 - Direzione Security (*con riporto all’Accountable Manager*);
 - Direzione e Coordinamento Marketing e Commerciale;
 - Direzione Operativa di Esercizio;
 - Manutenzione;
 - Direzione Tecnica;
 - Direzione Finanziaria;
 - Amministrazione del Personale – Payroll;
 - R.S.P.P.;
 - Segreteria Generale.

¹¹ Staff al CdA

Di seguito si riporta l'Organigramma aziendale, pubblicato nella sezione "Società Trasparente – Organizzazione – Articolazione degli uffici" del sito istituzionale www.aeroportidipuglia.it, al link <https://corporate.aeroportidipuglia.it/amm-trasparente/organizzazione-degli-uffici/>, aggiornato in data 01 gennaio 2025:



(*) Vedi organigramma certificazione ex Reg. EU 139/2014

(**) Il Security Manager "è responsabile dell'implementazione, sviluppo e verifica delle misure e procedure adottate con il PSA e, in tale contesto, ha capacità di spesa e riporta direttamente all' Accountable Manager del Gestore Aeroportuale"

(***) L'RSPP è in rapporto diretto con il Direttore Generale che ricopre la carica di Datore di Lavoro ex D.lgs 81/2008

(****) L'U.C.V. per le attività attinenti al Reg. EU 139/2014 è funzionalmente dipendente dalle Aree Movimento di Bari e Brindisi

La struttura organizzativa si compone di 355 lavoratori in forza al 31/12/2024.

Con riferimento alla struttura organizzativa, si riporta che in data 01/01/2025 la dott. Alessandra Ciardo e la dott.ssa Francesca Capurso hanno acquisito il ruolo, rispettivamente, di Dirigente ufficio Acquisti, Gare e Contratti e Dirigente ufficio Amministrazione e Contabilità.

1.3. Ruoli chiave preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Di seguito, si elencano i ruoli chiave nell'ambito dell'organizzazione, e che concorrono alla strategia di Prevenzione della Corruzione all'interno di ADP, nonché i relativi compiti e funzioni sono:

o Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano all'Assemblea. Esso ha facoltà di nominare delegati e mandatarî speciali o generali.

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, ovvero l'Organo di indirizzo politico – amministrativo, tra l'altro: (i.) designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012); (ii.) adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti; (iii.) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; (iv.) definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT (art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012).

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'attribuzione al Presidente delle seguenti deleghe:

1. "sistema di controllo interno e gestione del rischio"
2. "rapporti istituzionali e affari generali"
3. "sviluppo del personale"
4. "finanza"
5. "comunicazione e relazioni esterne".

o Direttore Generale

Al Direttore Generale sono stati conferiti i poteri: i) in materia di rappresentanza della ii) società in materia di svolgimento di attività di direzione generale; iii) in materia di acquisto e vendita di beni e servizi; iv) in materia di operazioni immobiliari; v) in materia di operazioni bancarie e finanziarie; vi) in materia di gestione del personale dipendente e degli in-carichi professionali vii) in materia di rappresentanza dinanzi

alle autorità tributarie ed agli istituti previdenziali; vii) in materia di procedure esecutive e gestione dei contenziosi, anche di natura giuslavoristica ix) in materia di delega di poteri x) poteri ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, a detto procuratore in qualità di "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 (il "datore di lavoro"). sono inoltre conferiti i poteri di: a) gestire le problematiche connesse alla organizzazione del personale dipendente; b) coordinare le attività connesse ai processi di valutazione delle performance ed alla formazione dei dipendenti; c) coordinare le attività utili al cambiamento dell'organizzazione del lavoro per la realizzazione di un ottimale utilizzo delle risorse umane al fine di accrescere la funzionalità dei servizi rispetto alla pianificazione delle attività; d) curare le relazioni sindacali e industriali, con potere di sottoscrivere tutti gli atti conseguenti inclusi i contratti di secondo livello; e) presenziare ai contenziosi con il potere di conciliare e transigere le controversie, comparire dinanzi alle commissioni provinciali di conciliazione e ai collegi arbitrali presso gli ispettorati territoriali del lavoro competenti ai fini dell'esperimento del tentativo obbligatorio o facoltativo di conciliazione ex art. 410 del c.p.c., conciliare e transigere le vertenze di lavoro promosse nei confronti della società, ovvero contestare le pretese avversarie, senza che mai da alcuno e per nessun motivo possa essergli opposta carenza, difetto o mancanza di poteri e con promessa sin da ora di ratificare o mantenere fermo quanto da esso procuratore disposto; f) promuovere azioni disciplinari nei confronti del personale dipendente con esclusione del personale dirigente; g) rappresentare la società di fronte agli uffici ed enti previdenziali ed assistenziali per la soluzione delle questioni relative al personale dipendente, con facoltà di sottoscrivere atti e/o verbali conseguenti.

○ **Management**

Il Management, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, garantisce nel tempo il corretto disegno e l'efficace operatività del Sistema di controlli interni. A tal fine, anche in funzione dei rischi gestiti, istituisce specifiche attività di controllo e processi di monitoraggio idonei ad assicurare l'efficacia e l'efficienza del sistema di controlli interni e a prevenire/individuare irregolarità e/o atti fraudolenti.

○ **Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione**

I Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione aziendale competenti individuati nel presente Piano per l'Unità Organizzativa di rispettiva competenza devono, tra l'altro:

- contribuire alla valorizzazione e realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione, anche con la responsabilità di attuare e implementare le misure di prevenzione della corruzione, e partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- promuovere l'adozione continua di adeguate misure correttive ad esito di eventi e/o punti di miglioramento nei presidi di controllo e rispetto della normativa di riferimento e del PTPCT;
- curare e diffondere una cultura organizzativa basata sull'integrità anche attraverso l'acquisizione di competenze in materia di gestione del rischio di corruzione;
- definire/proporre idonee procedure interne, correlate alle attività a rischio, volte a disciplinare il funzionamento dei controlli di primo livello loro demandati;

- inviare i flussi informativi periodici ed informare il RPCT di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione del Codice Etico e del PTPCT e che possano comportare un aumento significativo del rischio anticorruzione;
- avere la responsabilità dei flussi informativi nel settore della trasparenza, come meglio definiti nella Sezione dedicata del presente Piano.

○ **Accountable Manager**

Il Direttore Tecnico, anche Vice Direttore Generale, esercita, poi, ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (ADR.OR.D.015.a), la funzione di Accountable Manager al quale sono stati conferiti con atto del 20 novembre 2019, tutti i compiti ed i connessi poteri, anche decisionali e di spesa, necessari e/o opportuni ai fini del conseguimento e/o del mantenimento della certificazione degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia, e Grottaglie, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i poteri di:

- definire, implementare e promuovere la politica di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, condi-visa con il Consiglio di Amministrazione;
- assicurare la continuità e sicurezza delle operazioni, nonché l'attuazione di quanto previsto nei piani di emergenza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
- redigere, modificare e sottoscrivere il manuale degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie;
- curare l'adeguamento degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti "Implementing Rules" ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;
- attuare le riduzioni nel livello di capacità degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie e/o altre azioni di mitigazione ritenute necessarie, qualora si presentino circostanze tali o riduzioni nella copertura del personale tali da determinare implicazioni sul livello di sicurezza dei suddetti Aeroporti, nel rispetto di quanto definito nei piani di emergenza degli Aeroporti;
- rappresentare la Società dinanzi agli enti competenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, curare tutti i necessari adempimenti, svolgere ogni pratica necessaria nei confronti degli enti competenti e/o di vigilanza in materia di certificazione degli aeroporti, con facoltà all'uopo di delegare di volta in volta altri dipendenti della Società;
- rappresentare la Società nelle ispezioni tecniche ed amministrative e nelle inchieste giudiziarie relative alla materia della certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014.

Nell'ambito dell'incarico di "Accountable Manager" della Società sono espressamente conferiti i compiti ed i connessi poteri di spesa e decisionali, necessari e/o opportuni a:

- assicurare la disponibilità di risorse necessarie affinché gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie siano adeguati ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 20 febbraio 2008, al Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, alle corrispondenti “*Implementing Rules*” ivi previste, e alle previsioni contenute anche all'interno del “Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli Aeroporti” adottato da ENAC del 21 ottobre 2003 (e successive modifiche e integrazioni), oltre alle relative Circolari applicative;

- assicurare che il “Nominated Person”, il “Safety Manager” e il “Compliance Monitoring Manager” e Post Holder individuati ai sensi della anzidetta siano consapevoli delle loro rispettive responsabilità in materia di controllo, mantenimento e implementazione dei requisiti di sicurezza degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie, fermo restando che, in caso di assenza dell’“Accountable Manager” la continuità è garantita dai “Nominated Person”, dal “Safety Manager” e dal “Compliance Manager” per le singole responsabilità a ciascuno di essi attribuite e che la responsabilità finale rimane in ogni caso in capo all’“Accountable Manager”;
- dare attuazione alle disposizioni della normativa di fonte comunitaria, nazionale, o locale, di legge e di regolamento, di tempo in tempo vigenti in tema di certificazione degli aeroporti, ivi espressamente incluse le disposizioni del Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014 (e sue successive modifiche e integrazioni);
- assumere tutte le iniziative necessarie e/o opportune al fine di:
 - accertare che i responsabili dei vari uffici della Società siano informati circa le norme vigenti in materia di certificazione degli aeroporti ai sensi, tra l'altro, del Regolamento (UE) n. 139/2014;
 - aggiornare tempestivamente tutti i dipendenti investiti di responsabilità dei vari uffici della Società sulle innovazioni legislative e/o tecniche in materia di certificazione degli aeroporti;
 - impartire e far impartire dai preposti istruzioni dettagliate e precise al personale controllando e facendo controllare dai preposti che esse vengano puntualmente applicate;
 - eseguire e disporre opportuni controlli, sopralluoghi o visite negli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie al fine di accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle procedure previste dal Manuale di Aeroporto;
 - proporre l'adozione, a norma del regolamento del personale aziendale, di provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che incorrano in violazioni delle norme e delle istruzioni da applicare.

○ **Post Holder e Nominated Person; Compliance Monitoring e Safety**

I Nominated Person/Post Holder, sono autorizzati a intrattenere i relativi rapporti, in relazione agli adempimenti verso l'ENAC secondo le deleghe e le missioni definite nel Regolamento UE nr. 139/2014 e nel Manuale di Aeroporto.

Con riferimento all'ufficio “Compliance Monitoring” e “Safety”, le funzioni e le relative responsabilità sono analiticamente indicate nel Manuale di Aeroporto.

○ **Responsabile della protezione dei dati**

A seguito dell'entrata in vigore in data 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

Trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016, Aeroporti di Puglia ha nominato il Privacy Manager, che ha adottato, in data 9 ottobre 2018, la Procedura generale per la gestione di violazione dei dati personali, prot. 15780, e quella per la soddisfazione dei diritti degli interessati, prot. 15786.

Il Responsabile della protezione dei dati - RPD (anche Data Protection Officer - DPO), figura introdotta dal Regolamento (UE) 679/2016 (artt. 37-39), è stato variato in Aeroporti di Puglia a far data dal 19 ottobre 2023 (con incarico nota ADP prot. n. 12889 del 31 agosto 2023 e la cui presa in carico da parte del Garante della variazione è stata comunicata con nota prot. ADP n. 15892 del 24 ottobre 2023).

Ai sensi della normativa europea, il RPD/DPO svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR). Per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali, il RPD/DPO costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT, anche se naturalmente non può sostituirsi ad esso nell'esercizio delle funzioni. Si consideri, ad esempio, il caso delle istanze di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato che, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 5, co. 7, del D.Lgs. n. 33/2013. In questi casi il RPCT ben si può avvalere, se ritenuto necessario, del supporto del RDP nell'ambito di un rapporto di collaborazione interna fra gli uffici ma limitatamente a profili di carattere generale, tenuto conto che proprio la legge attribuisce al RPCT il potere di richiedere un parere al Garante per la protezione dei dati personali. Ciò anche se il RPD/DPO sia stato eventualmente già consultato in prima istanza dall'ufficio che ha riscontrato l'accesso civico oggetto del riesame.

○ **RASA**

Aeroporti di Puglia S.p.A. ha individuato nel Responsabile ufficio acquisti - gare – contratti, Dott.ssa Alessandra Ciardo, il soggetto (RASA) responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della Stazione Appaltante (AUSA) di cui al D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dalla normativa sulla trasparenza.

○ **Organi di Controllo**

Il Collegio Sindacale, altro organo statutario, composto da tre membri effettivi e da due supplenti. È chiamato a vigilare sull'osservanza della Legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nello svolgimento delle attività sociali.

La revisione contabile è affidata ad una società di revisione specializzata che opera in stretto raccordo con il collegio sindacale predisponendo apposite relazioni in ordine agli schemi di bilancio.

L'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001:

- partecipa al processo di gestione del rischio, considerando i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- esprime parere obbligatorio sul Codice Etico adottato dalla Società;

- elabora le misure volte alla prevenzione dei reati di corruzione ricompresi fra quelli presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001 in stretto coordinamento con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- si raccorda con il RPCT nei casi in cui quest'ultimo ritenga che l'evento critico di cui sia venuto a conoscenza sia rilevante ai fini del presente Piano, ma anche del Modello 231 adottato dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01, è organo collegiale di durata triennale. L'OdV è strumento essenziale per un corretto funzionamento del Modello Organizzativo della Società finalizzato alla prevenzione dei "reati presupposto" ex D.Lgs. n. 231/01.

Il Consiglio di amministrazione ha attribuito la funzione di OIV, esclusivamente con riferimento alla attestazione degli obblighi di trasparenza, all'Organismo di Vigilanza.

L'OdV riferisce all'Organo Amministrativo di ADP e, nel caso di reati commessi da quest'ultimo, al Collegio Sindacale.

1.4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione (di seguito anche "RPCT") nominato in data 21 febbraio 2019 e prorogato con delibera del CdA n. 449/2022 del 23/03/2022 con scadenza il 21/02/2025, al quale sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, riferendo direttamente all'Organo di indirizzo della società, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel Piano.

La proroga dell'incarico di RPCT, che si configura come incarico aggiuntivo a Dirigente con qualifica di Internal Audit Manager, segue il precedente incarico con durata triennale nel quale era stata prevista la possibilità di rinnovo.

Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, in materia di anticorruzione:

- predispone il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione (art. 1, co. 8, Legge n. 190/12);
- vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC, come precisato anche nella Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 (art. 1 della Legge n. 190/2012, art. 15 del D.Lgs. 39/2013);
- elabora la relazione annuale e ne assicura la pubblicazione (art. 1, co. 14, Legge n. 190/12);
- elabora le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione ex Legge n. 190/2012 in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001.

In materia di Trasparenza:

- svolge una stabile attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni;

- segnala all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

❖ Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un PTPC che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A.

❖ Criteri di scelta del RPCT

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012, stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

❖ Durata dell'incarico di RPCT

Seppur la legge non individui la durata dell'incarico del RPCT, al fine di dare concreta effettività al principio di autonomia ed indipendenza del RPCT, l'Autorità ritiene di fondamentale importanza definire la durata dell'incarico di Responsabile.

Per quanto attiene la durata dell'incarico, si riporta quanto precisato dall'ANAC nel PNA 2022 - All.3 "Il RPCT e la struttura di supporto" - § 4 Principi generali sulla figura del rpct nelle società a controllo pubblico e altri enti di diritto privato ad esse assimilati:

In proposito, si precisa, analogamente a quanto precisato per le amministrazioni pubbliche, che:

- *nel caso di esclusività della funzione di RPCT la durata dell'incarico è opportuno non sia inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta, in coerenza con il principio della rotazione anche dell'incarico di RPCT;*
- *laddove l'incarico di Responsabile si configuri - come di norma - quale incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni, prevedendo eventualmente una sola proroga.*

Per quanto attiene la proroga, le indicazioni erano precedentemente riportate negli "Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022" dell'ANAC approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022:

Nell'atto di nomina deve essere altresì prevista una durata minima ragionevole dell'incarico. Ciò è volto a garantire sia la stabilità necessaria per mettere a frutto le competenze acquisite dal RPCT, portando a termine almeno un ciclo di programmazione triennale, sia per assicurare un criterio di rotazione/alternanza tra più dirigenti nel ruolo di RPCT.

Laddove il RPCT svolga l'incarico in via esclusiva, circostanza che potrebbe verificarsi in enti di grandi dimensioni con organizzazione complessa, la durata dell'incarico dovrebbe non essere inferiore a tre anni e prorogabile una sola volta.

Nel caso, invece, in cui l'incarico di Responsabile si configuri come incarico aggiuntivo a dirigente già titolare di altro incarico, la durata prevista è altamente raccomandato non sia inferiore a quella del contratto sottostante all'incarico già svolto, e comunque nel rispetto del limite temporale di tre anni di cui sopra si è detto, prevedendo eventualmente una sola proroga.

❖ Compiti e poteri del RPCT

L'art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPC e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'art. 1, co. 9, lett. C), Legge n. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.

L'art. 1, co. 10, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nella corruzione.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, D.Lgs. n. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, D.Lgs. n. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, D.Lgs. n. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

❖ Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

L'art. 1, co. 9, lett. C), Legge n. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

L'art. 16, co. 1-ter, D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a "fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione" ¹².

L'art. 8, D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 stabilisce che i dipendenti dell'amministrazione sono tenuti a "rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione".

❖ I rapporti con l'organo di indirizzo

L'art. 1, co. 8, Legge n. 190/2012 stabilisce che "l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPC". Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPC nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.

L'art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo per il RPCT di riferire all'Organo di indirizzo politico sull'attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

L'art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012 stabilisce l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.

La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all'interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che "l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

❖ I rapporti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetti il "controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

¹² Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del DFP n. 1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l'Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2.), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all'interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPC, sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione

L'art 15 del D.Lgs. n. 39/2013, analogamente, stabilisce che il RPCT segnali i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all'Autorità nazionale anticorruzione.

La medesima norma, al co. 3, prevede l'intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, Legge n. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.

L'art. 45, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che ANAC controlli l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni.

❖ Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, Legge n. 190/2012, art. 15, co. 3, D.Lgs. n. 39/2013).

❖ In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, D.Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT "avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

❖ In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano". L'art. 14 stabilisce altresì che "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

❖ Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine la Società adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze;
- dall'espletamento dell'incarico di RPCT non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, ma il riconoscimento di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento degli obiettivi, giusta determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;
- il RPCT può essere revocato dall'Organo amministrativo solo per giusta causa;
- rimane fermo l'obbligo di rotazione dell'incarico e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In questi due casi, così come in caso di risoluzione del contratto di lavoro della figura nominata, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

1.5. Funzioni di supporto al RPCT

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT non competono poteri di gestione o decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario od opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità

specifica e di continuità di azione, nonché di disponibilità di risorse dedicate e tecnicamente preparate nell'esercizio dell'attività, cui il RPCT è tenuto. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il RPCT potrà avvalersi:

- dell'ufficio legale in ordine all'interpretazione della normativa rilevante;
- dell'ufficio del personale in ordine ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Piano e del Codice Etico;
- delle funzioni di controllo in ordine all'integrazione delle verifiche;
- dell'ufficio sistema informativi per controlli e adempimenti legati alla estrazione e pubblicazione dei dati;
- dell'ufficio stampa per il supporto nella pubblicazione dei dati.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza e il segreto d'ufficio su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Relazioni con gli organi di controllo/vigilanza e le altre funzioni di controllo

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti e facilita l'integrazione tra gli organismi aziendali deputati ad attività di governance e di controllo favorendo il coordinamento e lo scambio dei rispettivi flussi informativi.

L'OdV dovrà segnalare al RPCT situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal Piano di Prevenzione della Corruzione.

Dirigenti e Responsabili - Referenti interni

I Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione, l'Accountable Manager, Post Holder e Nominated Person; Compliance Monitoring e Safety in relazione agli adempimenti verso l'ENAC, sono i referenti interni di primo livello per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna macrostruttura attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e i servizi della loro direzione. Nello specifico i responsabili interni sono chiamati a:

- concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti cui sono preposti;
- fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- vigilare sull'applicazione del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;

- individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;
- svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, relazionando con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del PTPC.

I Responsabili di servizio

I responsabili di Servizio sono i referenti di secondo livello. Sono tra l'altro di loro competenza:

- l'applicazione delle misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e la vigilanza sulla corretta attuazione da parte del personale dipendente delle relative prescrizioni;
- la tempestiva segnalazione al Dirigente responsabile delle anomalie registrate;
- la proposta al Dirigente responsabile e al Responsabile Prevenzione Corruzione di individuazione di ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell'aggiornamento e miglioramento del Piano.

I dipendenti della Società

Rispetto al PTPCT i dipendenti della Società, tra l'altro:

- osservano le misure contenute nel Piano;
- segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti ed i casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società

Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano le situazioni di illecito.

La Società si è dotata inoltre, del **Comitato di Pari Opportunità** ai sensi dell'art. 19 del CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e delle attività aeroportuali (gestori); ed ha firmato la Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza nel Lavoro.

1.6. Piano Anticorruzione e Modello 231 in ADP – Coordinamento delle misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012

Ai sensi dell'art. 2 bis della Legge n. 190/2012, introdotto dall'art. 41 del D.Lgs. n.97/2016, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure di prevenzione della corruzione "integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

La società Aeroporti di Puglia S.p.A., ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Modello 231" o "MOGC 231").

In una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, pertanto, il "Modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla Legge n. 190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire

il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche “passiva” (reati commessi in danno alla società).

L’Autorità sottolinea come: *“nella programmazione delle misure occorre ribadire che gli obiettivi organizzativi e individuali ad esse collegati assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario [...] Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. È opportuno che tali misure siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.”*

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) attualmente in carica composto da tre membri esterni, si è insediato in data 25 maggio 2022.

Con riferimento al Modello Organizzativo, si è proceduto all’aggiornamento, tenendo conto delle novità normative verificatesi successivamente al 27 giugno 2019, data di sua ultima approvazione. Il Modello 231 è finalizzato ad identificare i processi sensibili, i relativi *process Owner* e i reati potenzialmente commettabili, e prevede principi di controllo generali e, per ciascun processo sensibile, i protocolli di controllo specifici con riferimento alle procedure in vigore presso la Società, con l’obiettivo di prevenire la commissione dei reati a rischio individuati, tenendo peraltro conto delle caratteristiche inerenti il controllo pubblico della Società e della conseguente correlazione tra il Modello Organizzativo e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza e rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e quelli di cui alla Legge n. 190/2012, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità.

Quanto alle misure anticorruzione di ADP, l’aggiornamento del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, integra - senza sovrapporsi - il Modello 231, in un sistema a rete che consente di presidiare il rischio connesso a tutte le fattispecie di corruzione (sia dal lato attivo che passivo), estendendo il raggio di azione anche a fenomeni di c.d. *maladministration*.

Aeroporti di Puglia ha quindi riportato le misure integrative ex Legge n. 190/12 in apposito documento denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mentre gli elementi comuni alle due normative di riferimento, sono trattati nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 di ADP approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 2022 (in aggiornamento); in particolare, sono da considerarsi validi anche ai fini della Legge n. 190/12 i seguenti contenuti riportati nel Modello 231/2001:

- nella Parte Generale:
 - il documento sottostante alla realizzazione dell’aggiornamento del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 che costituisce anche la base per la predisposizione del Piano Anticorruzione, ovvero le “Schede

di analisi ex D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/2012: profilo di rischio, presidi esistenti e proposte di miglioramento”, in cui è rappresentato, per ogni area a rischio reato:

- l’analisi dei rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale;
- il sistema di controlli preventivi esistente nelle aree di attività a rischio;
- le proposte di miglioramento del sistema di controllo interno;
- le componenti del sistema di controllo preventivo che sono attuate a livello aziendale per garantire sia l’efficacia del Modello sia adeguate misure per la prevenzione dei reati previsti dalla Legge n. 190/2012 (la descrizione di tali componenti è riportata nel paragrafo 3.6 “Elementi del Modello”). In particolare, questi elementi comuni del sistema di controllo preventivo sono:
 - principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
 - sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
 - procedure, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;
 - poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
 - sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità;
 - sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
 - sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
 - sistema disciplinare/sanzionatorio adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello;
- le interrelazioni tra OdV e RPCT nello svolgimento delle rispettive attività, descritte nel Paragrafo 4.2 “Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza”, che:
 - sancisce come OdV e RPCT, pur nel rispetto della reciproca autonomia, alla luce dell’integrazione tra il Piano Anticorruzione ed il Modello, debbano svolgere le rispettive proprie attività in coordinamento, valutando le possibili logiche di coordinamento nei rispettivi interventi di monitoraggio, anche per evitare duplicazioni e massimizzare l’efficacia dei controlli;
 - stabilisce come OdV e RPCT possano consultarsi in qualsiasi momento per verificare specifici aspetti di comune interesse;
- le modalità di interrelazione tra OdV e RPCT nel caso di segnalazioni ricevute in merito a tematiche connesse con la Legge n. 190/2012 ed il D.Lgs. n. 231/2001, descritte nel Paragrafo “Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza”;
- nella Parte Speciale A del presente documento, la descrizione dei presidi di controllo delle aree a rischio in cui è previsto il rischio astratto di fenomeni di corruzione che sono comuni tra D.Lgs. n. 231/2001 e Legge n. 190/12;
- nel Codice Etico (allegato al Modello 231):
 - i principi etici nella condotta delle attività aziendali (indicati nel capitolo 3 “principi di comportamento nella gestione delle attività della Società”) in cui è previsto il rischio di corruzione;
 - le interrelazioni tra OdV e RPCT nell’attività di vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Codice Etico.

A tal fine si rinvia al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato da Aeroporti di Puglia pubblicato sul sito Internet nella sezione “Società trasparente” – sotto-sezione “Altri contenuti/Corruzione” al link: <https://corporate.aeroportidipuglia.it/trasparenza/prevenzione-della-corruzione/>.

2. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il presente Piano è adottato ai sensi della Legge n. 190/2012, tenuto conto delle indicazioni contenute nella Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale, come rilevato in precedenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva il PNA 2019, PNA 2022 approvato dal Consiglio dell’Anac il 16 novembre 2022 e l’aggiornamento 2023 del PNA Anac 2022 approvato con Delibera n.605 del 19 dicembre 2023 e pubblicato in data 28 dicembre 2023.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato aggiornato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di ADP, dott. Jacopo Gerro - Responsabile Internal Audit per l’adozione da Aeroporti di Puglia con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29 gennaio 2024.

Ai fini della condivisione dell’aggiornamento del PTPCT, il RPCT predispone la bozza del testo aggiornato e provvede poi, previa condivisione con l’organo di indirizzo, a: pubblicare la bozza del Piano sul sito web “Società Trasparente” e sulla INTRANET aziendale per raccogliere osservazioni, suggerimenti e contributi da parte di dipendenti e *stakeholder*; inoltre in vista dell’elaborazione del testo definitivo a condividere la bozza del Piano all’Organismo di Vigilanza e Collegio Sindacale per eventuali osservazioni.

Dalla consultazione pubblica, alla data del 7 gennaio 2025 non sono pervenute comunicazioni e/o richieste.

Il PTPCT deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società entro il 31 gennaio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con il presente Piano, nell’ambito degli obiettivi strategici, l’Organo di indirizzo intende consolidare il perseguimento degli obiettivi di rigoroso rispetto del Codice Etico e rafforzare e migliorare in maniera continuativa i processi aziendali anche attraverso il percorso continuo di integrazione tra il sistema di prevenzione della corruzione e i sistemi di controllo interno.

Il PTPCT costituisce un documento programmatico di ADP e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee d’indirizzo che il RPCT ha elaborato sulla base delle informazioni e notizie rese dai Responsabili di Direzione/Struttura/Funzione aziendale competenti, e che per la cui vigilanza e controllo, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle altre funzioni interne, qualora necessario o opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

Il Piano approvato è pubblicato all’interno del sito internet istituzionale di Aeroporti di Puglia <https://www.aeroportidipuglia.it/>, nella sezione “Società trasparente” – sottosezione “Disposizione generali/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”.

Dell’avvenuta approvazione e pubblicazione verrà trasmessa specifica informativa all’Ente Controllante Regione Puglia, giusta deliberazione della giunta regionale 25 giugno 2024, n. 880.

2.1. Politica Anticorruzione di Aeroporti di Puglia

L'impegno contro la corruzione

Nella complessiva politica di prevenzione, Aeroporti di Puglia rinnova e conferma il suo impegno nel consolidamento del sistema di riferimento per la prevenzione della corruzione, monitorato nel corso del tempo. Il contrasto al fenomeno corruttivo all'interno di Aeroporti di Puglia è tanto rivolto alle ipotesi normativamente definite del fenomeno, quanto alla connotazione di *mala gestio* amministrativa (c.d. *maladministration*).

La Società adotta una generale strategia di prevenzione verso tutti i fenomeni corruttivi estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche alle situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nel Codice Etico della Società sono evidenziati i valori di riferimento che devono guidare tutti i Destinatari dello stesso, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori, tra cui:

- Conformità a normative esterne ed interne
- Etica e correttezza
- Integrità della persona ed imparzialità
- Trasparenza e completezza dell'informazione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza integra i presidi del Modello 231 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.Lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente le norme di cui alla Legge n. 190/2012 hanno la finalità di prevenire fenomeni di illegalità idonei a danneggiare la società per favorire il vantaggio dei privati, estendendosi a tutti i casi di corruzione, anche "passiva" (reati commessi in danno alla società).

La Società, inoltre, opera con costante coinvolgimento dei Dirigenti/Dipendenti nella diffusione della cultura dell'anticorruzione e della Trasparenza. I responsabili dei Processi/Attività a rischio corruzione individuati nel presente Piano sono tenuti a:

- svolgere attività informativa nei confronti del RPCT, assicurando la completezza e la tempestività del flusso informativo;
- partecipare al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per individuare le misure di prevenzione;

- assicurare l'osservanza del Codice Etico e del Codice di Comportamento e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottare le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale;
- verificare e garantire l'esattezza e la completezza dei dati pubblicati/da pubblicare;
- aggiornare periodicamente il RPCT sullo stato di attuazione del PTPCT o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- effettuare una ricognizione di dati eventualmente pubblicati in altre sezioni del sito, con segnalazione al RPCT al fine di rendere omogenei i dati pubblicati anche mediante ricorso a soluzioni di carattere informatico.

2.2. Il processo di aggiornamento del PTPCT

Il processo di adozione e aggiornamento del PTPCT prevede il coinvolgimento di diversi soggetti in ambito aziendale. I soggetti interni dell'organizzazione che partecipano al processo di prevenzione della corruzione partecipando attivamente all'elaborazione del piano di prevenzione e all'attuazione e controllo di efficacia delle misure con esso adottate, sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza;
- l'Internal Auditor (*già RPCT*);
- il Direttore Generale;
- il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);
- i Dirigenti, i RUP e i Responsabili di servizio;
- i Post Holder e i Nominated Person;
- i Dipendenti.

Il lavoro di autoanalisi organizzativa per l'individuazione di misure di prevenzione della corruzione deve essere concepito non come adempimento a sé stante, ma come una politica di riorganizzazione da conciliare, in una logica di stretta integrazione, con ogni altra politica di miglioramento organizzativo.

A questo fine il PTPCT non deve essere considerato come il complesso di misure che il PNA impone, ma come un insieme di misure che autonomamente ogni amministrazione/ente adotta, in rapporto non solo alle condizioni oggettive della propria organizzazione, ma anche dei progetti o programmi elaborati per il raggiungimento di altre finalità (maggiore efficienza complessiva, risparmio di risorse pubbliche, riqualificazione del personale, incremento delle capacità tecniche e conoscitive).

2.3. Il processo di gestione del rischio

La gestione del rischio è il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano le strategie per governarlo.

Nello specifico il Piano si concentra sul "rischio corruttivo", che si intende connesso alla possibilità che soggetti esterni o soggetti operanti all'interno della struttura di ADP agiscano attraverso comportamenti

fraudolenti, pregiudicando l'attività o i risultati della Società (il rischio comprende tutte le fattispecie di illecito, inclusa la corruzione soggetta alle specifiche prescrizioni derivanti dalla normativa Anticorruzione) con conseguente esposizione dell'Azienda a contenziosi, sanzioni e danni reputazionali.

Anche per il rischio corruttivo, bisogna effettuare una fase di Analisi dei Rischi mappata sui processi aziendali (Risk Assessment), per procedere alla definizione di misure in grado di elevare i livelli di controllo e di monitoraggio delle fasi di processo, al fine di garantire l'Azienda ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa.

Il Sistema di controllo interno è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi. Esso contribuisce ad una conduzione dell'impresa coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli e concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello statuto sociale e delle procedure interne.

A supporto del Vertice aziendale, nel presidio complessivo sul sistema di controllo dell'organizzazione, sono previsti i seguenti livelli di controllo:

- un primo livello, a cura del management operativo, che definisce e gestisce i controlli cd. di linea, insiti nei processi operativi;
- un secondo livello che presidia il processo di valutazione e controllo dei rischi garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo sufficiente per consentire un efficace monitoraggio;
- un terzo livello, presidiato dall'Internal Audit, che fornisce valutazioni indipendenti, attraverso un'attività di verifica generale sulla struttura e sulla funzionalità dei controlli interni.


I controlli vengono svolti anche nell'ambito del monitoraggio dei flussi informativi periodici da e verso l'Organismo di Vigilanza in ordine allo stato di attuazione del Modello 231. ADP ha inteso in questo modo realizzare un'azione preventiva, integrata in una sorta di sistema "a rete", atto a presidiare il rischio connesso a tutte le possibili fattispecie di corruzione (dal lato attivo e passivo) in relazione al tipo di attività svolta dalla Società ed ai processi sensibili e strumentali alla commissione dei reati.

Il processo di gestione del rischio, ossia l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'azienda con riferimento al rischio di "corruzione", è stato condotto in osservanza della metodologia generale e di semplificazione indicate dall'Autorità (PNA 2019-2021, PNA 2022, delibera ANAC n. 1134/2017¹³).

Il processo di gestione del rischio viene monitorato costantemente nell'ottica di un miglioramento continuo della funzionalità complessiva del sistema dei controlli, tenendo conto delle risultanze e suggerimenti nella fase di riesame.

¹³ Cfr PNA 2022 Par. 4: *Le amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare i PTPCT o le misure integrative del MOG 231 o il documento che tiene luogo del PTPCT, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità. Gli enti pubblici economici, le società e gli enti di diritto privato si attengono inoltre a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1134/2017*

Nella figura seguente si sintetizzano le principali fasi del processo di gestione del rischio, in conformità all'Allegato 1 del PNA 2019 e richiamata nel PNA 2022:



Le indicazioni metodologiche, in sintesi, riguardano:

- analisi del contesto (esterno e interno);
- valutazione del rischio (mappatura e identificazione delle aree di rischio, tenendo conto delle cause degli eventi di rischio “fattore abilitante”);
- trattamento del rischio.

2.3.1. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

L'analisi del contesto esterno mira ad individuare le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio in cui opera Aeroporti di Puglia ovvero del settore specifico e di come queste ultime possano condizionare impropriamente l'attività della Società.

Con riferimento al contesto esterno in cui opera Aeroporti di Puglia, attraverso la gestione in concessione degli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto-Grottaglie, il contesto territoriale in cui opera ADP comprende non solo tutto il territorio Pugliese ma, il bacino di utenza degli Aeroporti pugliesi si estende oltre ai confini della Regione, includendo le seguenti aree geografiche: Melfi, sede di un'importante fabbrica FCA, Matera, sito Unesco, luogo molto conosciuto a livello mondiale, la costa ionica della Regione Basilicata con spiagge e villaggi turistici, oltre che permettere di raggiungere importanti città di medie dimensioni come Termoli, Campobasso, Benevento, Avellino, Potenza.

Aeroporti di Puglia SpA, pertanto, non svolge le sue attività in un contesto territoriale circoscritto, di piccole dimensioni, caratterizzato da peculiarità locali tali da rendere necessaria un'analisi specifica dei rapporti tra

società ed istituzioni pubbliche. Al contrario, il contesto sociale, economico, demografico e culturale di riferimento individuato sulla base degli studi di traffico (etnico, business, turistico, religioso etc.) ha uno scenario internazionale, costituito, sostanzialmente, da tutto il Paese e soprattutto dalla parte settentrionale del Paese, per i voli nazionali, dall'Europa Occidentale ed Orientale per quelli internazionali.

Come è emerso dai risultati pubblicati e disponibili al momento dell'aggiornamento del Piano, da *Transparency International*¹⁴ l'indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2023 colloca l'Italia al 42° posto, con un punteggio di 56, rispetto al 2022, nel quale l'Indice di Percezione della Corruzione vedeva l'Italia al 41° posto nel mondo su 180 Paesi, con lo stesso punteggio di 56 su 100.

Vent'anni dopo l'adozione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, il progresso rimane limitato: il CPI 2023 rivela che in più di un decennio la maggior parte dei Paesi ha fatto pochi progressi nell'affrontare la corruzione del settore pubblico. Oltre i due terzi dei Paesi ottengono un punteggio inferiore a 50 su 100: più dell'80% della popolazione mondiale vive in Paesi con un CPI al di sotto della media globale di 43.

“Il consolidamento del punteggio del nostro Paese nel CPI 2023 conferma l'Italia nel gruppo dei Paesi europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell'applicazione di alcune misure normative adottate in materia di whistleblowing e di appalti pubblici.” – ha commentato Michele Calleri, Presidente di Transparency International Italia – *“In un tempo in cui le guerre e gli altri conflitti internazionali si incancreniscono, pregiudicando i commerci e le normali migrazioni, qualcuno potrebbe pensare che, allora, la corruzione sia tollerabile e che i controlli possano attenuarsi, ma sbaglia. La corruzione nuoce all'economia e mortifica l'integrità delle persone, in ogni epoca e in ogni contesto. Occorre che la politica e i governi mantengano in cima alla loro agenda i temi della trasparenza e della lotta alla corruzione.”*

In Italia, ad oggi, rimangono aperte alcune questioni che continuano ad incidere negativamente sulla capacità del nostro sistema di prevenzione della corruzione nel settore pubblico. Dalle carenze normative che regolano il tema del conflitto di interessi nei rapporti tra pubblico e privato, alla mancanza di una disciplina in materia di lobbying ed alla recente sospensione del registro dei titolari effettivi che potrebbe limitare gli sforzi dell'antiriciclaggio.

In Europa occidentale il CPI 2023 dimostra che gli sforzi per combattere la corruzione sono fermi o in diminuzione in più di tre quarti dei Paesi della regione: dal 2012 su 31 Paesi valutati solo 6, tra cui l'Italia, hanno migliorato il loro punteggio, mentre 8 hanno registrato una diminuzione. Con un punteggio medio di 65 su 100, l'Europa occidentale e l'Unione Europea rimane la regione con il punteggio più alto nell'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) ma l'efficacia delle misure anticorruzione continua a essere compromessa dall'indebolimento dei sistemi di controlli e contrappesi sui vari poteri. Il CPI 2023 conferma l'Italia al 17° posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

Nel 2023 la Commissione europea ha proposto misure per rafforzare gli strumenti a disposizione degli Stati membri dell'UE per combattere la corruzione. Tra queste, una Direttiva Anticorruzione volta ad armonizzare le norme giuridiche di tutti gli Stati membri contro i reati di corruzione, irrobustire le sanzioni penali ed ampliare le misure a disposizione delle forze dell'ordine per tali illeciti.

¹⁴ Fonte: <https://transparency.it/indice-percezione-corruzione>

“La proposta della Direttiva Europea Anticorruzione, che mira a dotare tutti gli Stati membri di standard comuni di contrasto al fenomeno corruttivo, è un’occasione da cogliere per conseguire miglioramenti concreti anche in Italia.” – dichiara Giovanni Colombo, Direttore di Transparency International Italia – “Abbiamo dall’Europa stimoli epocali per compiere passi in avanti sul tema e indirizzarci verso il raggiungimento di benefici culturali, sociali ed economici. Nel 2024 le imprese saranno coinvolte nella rendicontazione del loro operato ambientale, sociale ed economico in linea con i criteri della Direttiva Europea sulla Sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting - CSRD) che prevede particolare enfasi su anticorruzione, trasparenza e etica d’impresa, rafforzando la tendenza alla convergenza tra integrità e sostenibilità in atto in imprese e enti pubblici, con reciproci benefici.”

A livello globale, nel CPI 2023, la Danimarca rimane al vertice con 90 punti, seguita dalla Nuova Zelanda con 87 punti e dalla Finlandia con 85 punti, segue la Norvegia con 84 e Singapore con 83. In coda alla classifica troviamo la Somalia con 11 punti, il Venezuela, la Siria e il Sud Sudan con 13 punti, e lo Yemen con 16 punti. Se l’Europa occidentale mantiene il punteggio più alto (65), l’Africa sub-sahariana (33 punti) e l’Europa dell’Est e l’Asia centrale (35 punti) sono le aree mondiali con il punteggio più basso.

La media globale rimane invariata per il dodicesimo anno consecutivo: nell’ultimo decennio, 28 Paesi hanno compiuto progressi significativi, mentre 35 hanno subito un peggioramento.




La vastità del territorio di competenza di ADP si riflette necessariamente sulla struttura organizzativa, caratterizzata dall’articolazione territoriale (Bari, sede legale, basi operative di Foggia, Grottaglie (TA) e Brindisi). Questa strutturazione non compromette l’attività di controllo e vigilanza sulla legittimità dei procedimenti di appalti pubblici, essendo tale attività centralizzata nella sede legale.

Per quanto riguarda la specifica situazione della Regione Puglia, territorio di riferimento in cui opera ADP¹⁵:

¹⁵ Fonte: Economie regionali - L’economia della Puglia - Rapporto annuale – Giugno 2024 _numero16


“Il quadro macroeconomico - Nel 2023 l'economia pugliese ha rallentato, per effetto della debolezza della domanda interna ed estera.

Secondo le stime dell'indicatore trimestrale delle economie regionali (ITER) sviluppato dalla Banca d'Italia, l'attività economica è aumentata dello 0,7 per cento a prezzi costanti, un dato di poco inferiore all'Italia (0,9 per cento). La crescita, più intensa nel primo trimestre, si è sostanzialmente arrestata nei mesi successivi.”



Nel 2023 l'indicatore regionale del reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici pugliesi elaborato dalla Banca d'Italia (ITER-red) è cresciuto del 5,3 per cento a valori correnti (4,7 in Italia), beneficiando della prosecuzione della fase espansiva dell'occupazione. Il potere d'acquisto, tuttavia, ha continuato a essere eroso dall'incremento dei prezzi: in termini reali lo stesso indicatore è risultato stazionario, con un miglioramento negli ultimi mesi dell'anno derivante dal calo dell'inflazione. L'andamento del

reddito è stato in Puglia nella media dell'anno lievemente migliore rispetto a quanto osservato per l'intero Paese (-0,5 per cento).



L'offerta di lavoro e la disoccupazione: Nel 2023 l'offerta di lavoro ha continuato a crescere, seppur con intensità minore rispetto all'anno precedente. Le forze di lavoro sono aumentate dell'1,4 per cento, in misura inferiore al Mezzogiorno e simile all'Italia (2,8 e 1,6, rispettivamente). Il tasso di attività è salito dal 56,3 al 57,5 per cento (9,2 punti in meno rispetto alla media nazionale). L'invecchiamento della popolazione e il calo demografico incidono negativamente sull'offerta di lavoro e si ripercuotono sul potenziale di crescita economica della regione. I residenti in Puglia, 3,9 milioni nel 2023, rappresentano il 6,6 per cento della popolazione nazionale, e sono per lo più concentrati, similmente a quanto avviene in Italia, nelle aree urbane.

Il tasso di disoccupazione è diminuito all'11,6 per cento (dal 12,1 del 2022), rimanendo circa quattro punti superiore alla media italiana.

Contratti pubblici: A partire dal 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia il successivo 1° luglio 2023, del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche "nuovo codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche "vecchio codice" o "codice previgente"), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal d.lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. d.lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, d.lgs. 36/2023.

Per quanto riguarda l'analisi dei dati giudiziari, e più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) si riporta di seguito un estratto del documento del DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE sui reati corruttivi.

Un primo esame della tabella sottostante evidenzia come il dato più rilevante sia quello che riguarda l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), - abrogato nel corso del 2024 - che, dopo aver mantenuto un trend pressoché costante fino al 2020, ha subito una decisa e costante flessione nell'ultimo triennio. Per le altre fattispecie selezionate i valori risultano più contenuti e con un andamento oscillante anche se, negli ultimi quattro anni, si rileva una graduale flessione per la "corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio" (art. 319 c.p.).¹⁶

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2024
(Dati consolidati di fonte SDI/SSD)

¹⁶ Fonte: DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Analisi Criminale - Roma, Report anno 2024, I REATI CORRUTTIVI A MAGGIO 2024 - link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-06/i_reati_corruttivi_maggio_2024.pdf



Servizio Analisi Criminale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2023.
(Dati consolidati di fonte SDI/SSD)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Art. 314 -Peculato-	274	279	243	270	282	330	387	333	453	443	403	360	374	371	348	465	273	286	247	271
Art. 316 -Peculato mediante profitto dell'errore altrui-	17	11	15	22	14	41	49	44	47	23	26	18	14	6	8	3	5	11	7	3
Art. 317 -Concussione-	138	115	86	130	145	140	146	130	168	130	111	65	69	67	53	55	45	41	45	43
Art. 318 -Corruzione per l'esercizio della funzione-	27	21	14	18	17	41	19	13	18	17	24	39	36	35	24	27	23	16	27	18
Art. 319 -Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio-	119	93	92	92	120	98	82	95	115	101	76	120	112	126	80	114	81	72	76	35
Art. 319 ter -Corruzione in atti giudiziari-	9	6	10	7	4	7	6	8	5	8	6	8	22	10	11	17	21	9	5	9
Art. 319 quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità-										31	33	44	50	37	31	33	52	26	29	18
Art. 320 -Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio-	12	12	6	18	11	32	10	19	22	17	9	29	13	8	15	8	12	12	18	3
Art. 321 -Pene per il corruttore-	74	60	55	56	65	65	49	73	71	75	46	95	84	99	57	86	65	54	69	23
Art. 322 -Istigazione alla corruzione-	173	167	184	195	246	217	216	222	202	182	185	169	144	157	134	116	97	100	81	93
Art. 323 -Abuso d'ufficio-	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	966	658
Art. 346 bis -Traffico di influenze illecite-										2	4	8	1	9	7	20	28	19	20	24

(* Art. 323-Abuso d'ufficio – reato abrogato dal legislatore nel corso del 2024)

Per una lettura più immediata e comprensibile del fenomeno relativo ai più significativi reati contro la Pubblica Amministrazione, la precedente tabella è stata rimodulata come di seguito, accorpando le citate fattispecie in quattro macro-categorie:



Servizio Analisi Criminale

Delitti contro la Pubblica Amministrazione commessi in Italia dal 2004 al 2023.
(Dati consolidati di fonte SDI/SSD)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Var. % 2004-2023
Concussione (artt. 317 e 319 quater c.p.)	138	115	86	130	145	140	146	130	168	161	144	109	119	104	84	88	97	67	74	61	-55,8%
Reati corruttivi (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.)	414	359	361	386	463	460	382	430	433	402	350	468	412	444	328	388	327	282	296	205	-50,5%
Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 314 e 316 c.p.)	291	290	258	292	296	371	436	377	500	466	429	378	388	377	356	468	278	297	254	274	-5,8%
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	1.016	1.051	935	1.097	1.168	1.099	1.193	1.196	1.259	1.144	1.254	1.179	1.177	1.106	1.063	1.009	1.365	1.157	966	658	-35,2%


(* Art. 323-Abuso d'ufficio – reato abrogato dal legislatore nel corso del 2024)

E' interessante notare come, per le quattro macro-categorie, il confronto dei dati nazionali evidenzia, tra il 2004 ed il 2023, delle riduzioni significative.

Per avere un riferimento aggiornato sull'incidenza di tale fenomenologia criminale sul territorio si è, quindi, proceduto a rapportare i reati della specie alla popolazione residente. In Italia, nel triennio che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 si ottiene un valore medio nazionale di 8,31 eventi per 100 mila abitanti, con le regioni Basilicata, Calabria e Molise che hanno la più alta concentrazione di eventi delittuosi ogni 100 mila abitanti. Di seguito si riportano due cartine che evidenziano il numero dei reati georeferenziati su 100k residenti (cartina a sinistra) e la "mappa di calore" in relazione alla maggiore incidenza di tali delitti (cartina a destra). In particolare, considerando complessivamente i reati oggetto di analisi, dalle mappe che seguono emerge una *prevalente distribuzione del fenomeno nelle regioni meridionali*, ma anche una *spiccata prevalenza di eventi in alcuni capoluoghi* (Milano, Napoli, Palermo e Bari) e, soprattutto, nella città metropolitana di Roma.

Numero di Reati Commessi georeferenziati: 5.039 su 5.039 (100,00%)

Numero di Reati Commessi georeferenziati: 1.342 su 5.039 (26,63%)



Regione	Reati Comm per 100K Res
BASILICATA	21,45
CALABRIA	20,73
MOLISE	18,45
PUGLIA	12,61
SICILIA	11,94
CAMPANIA	11,78
LAZIO	10,79
ABRUZZO	10,73
UMBRIA	10,04
MEDIA NAZIONALE	8,31
SARDEGNA	7,16
MARCHE	6,96
VALLE D'AOSTA	6,24
EMILIA ROMAGNA	5,73
TOSCANA	5,23
LIGURIA	5,20
VENETO	5,18
PIEMONTE	4,73
FRIULI VENEZIA GIULIA	4,61
LOMBARDIA	4,43
TRENTINO ALTO ADIGE	4,24

In Italia, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2023, rapportando i “reati corruttivi” (artt. 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322 e 346 bis c.p.) e i delitti di *peculato* e *peculato mediante profitto dell'errore altrui* (artt. 314 e 316 c.p.) commessi alla popolazione residente, si ottiene un valore medio nazionale di **1,53** eventi per 100 mila abitanti.

Dall'analisi complessiva dei dati e dei grafici inclusi nel presente lavoro mostra, relativamente alle dodici fattispecie di reato considerate, andamenti oscillanti nel lungo periodo che, tuttavia evidenziano una generale tendenza alla diminuzione della specifica delittuosità. Pur dovendo ribadire che, come più

ampiamente argomentato nelle premesse del report oggetto di analisi¹⁷, tali risultanze non possono essere considerate definitive per le particolari caratteristiche di tali fattispecie e la conseguente, indubbia rilevanza della parte sommersa del fenomeno, si ritiene parimenti opportuno evidenziare la coerenza dei dati esposti, che evidenziano un andamento tendenzialmente decrescente nel tempo per i vari indicatori

Il settore in cui Aeroporti di Puglia opera, pur con le dovute differenze in termini di normativa applicabile in maniera non dissimile anche alle pubbliche amministrazioni è quello dei contratti pubblici, che tradizionalmente è associato al fenomeno della corruzione. Per gli altri settori vengono presi in considerazione aree specifiche di rischio, proprie del settore aeroportuale.

Nel rapporto di Legambiente “Ecomafia 2024”¹⁸, pubblicato a luglio 2024, emerge che in Italia le ecomafie premono sempre di più sull’acceleratore e fanno affari d’oro. A dimostrarlo è **l’aumento dei reati ambientali che nel 2023 salgono a 35.487, registrando +15,6% rispetto al 2022, con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora**. Illeciti che si concentrano soprattutto nel **Mezzogiorno** e in particolare nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa – Campania, Puglia, Sicilia e Calabria – dove si concentra il 43,5% dei illeciti penali, +3,8% rispetto al 2022. Tutto il mercato illegale nella Penisola è valso agli ecomafiosi nel 2023 ben **8,8 miliardi**.

Tra gli illeciti, nella Penisola continua a salire la **pressione del ciclo illegale del cemento (13.008 reati, +6,5%)**, che si conferma sempre al primo posto tra i reati ambientali; **ma a preoccupare è soprattutto l’impennata degli illeciti penali nel ciclo dei rifiuti, 9.309, + 66,1%** che salgono al secondo posto. Al terzo posto con **6.581 reati la filiera degli illeciti contro gli animali** (dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti); seguita dagli incendi dolosi, colposi e generici con **3.691 illeciti**. **Crescono anche i numeri dell’aggressione al patrimonio culturale (642 i furti alle opere d’arte, +58,9% rispetto al 2022) e degli illeciti nelle filiere agroalimentari (45.067 illeciti amministrativi, + 9,1% rispetto al 2022)**, a cominciare dal caporalato. Sono inoltre **378** i clan mafiosi censiti. A livello regionale la **Campania si conferma al primo posto della classifica con più illeciti ambientali**, 4.952 reati, pari al 14% del totale nazionale, seguita da **Sicilia** (che sale di una posizione rispetto al 2022, con 3.922 reati, +35% rispetto al 2022), **Puglia** (scesa al terzo posto, con 3.643 illeciti penali, +19,2%) e **Calabria** (2.912 reati, +31,4%).

Alla luce dell’analisi del contesto esterno - *che restituisce all’amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell’ambiente in cui l’amministrazione o ente opera*¹⁹ - la mappatura delle aree a rischio e di contesto esterno a maggior rischio e impatto in termini di esposizione al potenziale rischio corruttivo, è riportata nell’allegato 1 al presente documento.

Da ultimo nell’analisi del contesto esterno si segnala che nel 2025, salvo proroghe, si terranno le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio della Regione Puglia, amministrazione controllante AdP.

¹⁷ Fonte: DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Analisi Criminale - Roma, Report anno 2024, I REATI CORRUTTIVI A MAGGIO 2024 - link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2024-06/i_reati_corruttivi_maggio_2024.pdf

¹⁸ <https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/ecomafia-2024-storie-numeri-della-criminalita-ambientale-in-italia/>

¹⁹ PNA 2022

2.3.2. Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, è basata sulla rilevazione e analisi dei processi organizzativi, ovvero sulla mappatura dei processi che individua in modo sistematico-razionale tutte le attività dell'ente per fini diversi. L'analisi dei processi è condotta secondo un approccio complessivo al fine di ottimizzare gli adempimenti normativi e cercando di razionalizzarne almeno l'approccio metodologico e rendere effettivo lo spirito delle norme e, quindi, innescare un vero circolo virtuoso di miglioramento dell'efficacia delle azioni richieste dal legislatore.

In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La struttura organizzativa, la cui articolazione è descritta al precedente par. § 1.2, si compone di 355 lavoratori in forza al 31/12/2024.

2.3.3. Mappatura dei processi e identificazione delle aree a rischio

Aeroporti di Puglia nel corso del 2024 ha avviato l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026, in continua ottica integrata con il "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" in aggiornamento, e con le aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012).

Al fine di pervenire ad una mappatura completa delle aree di rischio, per coniugare efficienza ed efficacia, si è scelto di seguire un iter metodologico che presuppone un preventivo filtro dei processi potenzialmente esposti al rischio di corruzione attraverso l'applicazione di criteri guida all'analisi dei processi stessi.

I criteri guida rappresentano degli elementi caratterizzanti il fenomeno corruttivo che, se presenti o potenzialmente presenti nei processi e nelle loro modalità gestionali e organizzative, potrebbero indicare una potenziale esposizione di quei processi al rischio di corruzione.

Come previsto dall'articolo 1, comma 16, lett. a-bis), della Legge n. 190/2012, il legislatore, in generale, ha inteso dettare obblighi di adozione di misure minimali volte a prevedere e limitare i rischi corruttivi almeno in quattro macro aree di attività (aree di rischio definite "obbligatorie"), nelle quali, peraltro, devono essere garantiti livelli minimi di garanzia di trasparenza amministrativa, quali: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di

vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

A tali Aree di rischio si sono poi aggiunte altre con alto livello di probabilità di eventi rischiosi relative allo svolgimento di attività di: a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; b) le aree soggette a controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; c) incarichi e nomine; d) affari legali e contenzioso. Queste aree, insieme a quelle fin qui definite "obbligatorie" sono denominate "aree generali".

Oltre alle aree di rischio generali sono state considerate quelle che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto, definite "aree di rischio specifiche".

In fase di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'identificazione delle aree a rischio e delle relative attività è stata attuata attraverso l'esame della principale documentazione aziendale (Statuto, visura camerale, organigramma, regolamenti, procedure, procure, ecc.) e la successiva effettuazione di interviste con i "soggetti-chiave" (i Responsabili di Direzione/Ufficio) nell'ambito della struttura aziendale (tali interviste sono state formalizzate in appositi verbali condivisi rispettivamente con ciascun intervistato). Con riferimento alle diverse aree a rischio identificate, sulla base dello specifico contesto in cui opera ADP, sono stati indicati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività aziendali individuate come a rischio e, quindi, a titolo esemplificativo, le occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita. Rispetto a tali aree, il PTPCT identifica le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione.

In fase di aggiornamento nel 2024, sono stati ulteriormente semplificate alcune misure e riorganizzati alcuni degli indicatori di monitoraggio per tipologia di misura e per la verifica sull'attuazione delle stesse. Come da suggerimenti nel PNA 2022 e aggiornamento 2023, a titolo esemplificativo gli stessi potranno essere di semplice verifica di attuazione on/off (es. presenza o assenza di un determinato regolamento), quantitativi (es. numero di controlli su numero pratiche) o qualitativi (es. *audit* o *check list* volte a verificare la qualità di determinate misure).

2.3.4. Valutazione del rischio

A seguito dell'identificazione dei rischi si è proceduto alla valutazione di essi. L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico, tradotto poi in una scala qualitativa.

In una prospettiva di superamento dell'Allegato 5 al PNA 2013, l'Allegato 1 al PNA 2019, richiamato nel PNA 2022 promuove il ricorso ai cd. "indicatori di rischio" (*key risk indicators*), ritenuti "in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti". Viene chiarito, tuttavia, che "le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT".

Partendo dalla mappatura dei processi presenti nel precedente PTPCT 2024-2026, sono stati analizzati i criteri di valutazione, con degli indicatori di *Risk Scoring*, per consentire la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi e di esposizione al rischio, del processo o delle sue attività. Si è proceduto ad acquisire, principalmente tramite interviste coordinate dal RPCT, e che hanno coinvolto tutti i soggetti preposti al controllo e alla gestione del rischio, le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'ADP opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

I criteri utilizzati per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono stati identificati tenendo in considerazione quelli suggeriti dall'Autorità, opportunamente adattati tenuto conto e sulla base anche delle metodologie utilizzate in sede di *risk assessment* per la pianificazione annuale dell'Internal Audit, e i risultati dei monitoraggi relative alle misure del PTPCT 2024-2026.

La stima della probabilità si ottiene prendendo in considerazione una serie di fattori di rischio, secondo parametri riferiti a diverse variabili che intervengono in un processo e che possono renderlo più o meno "esposto" a fenomeni corruttivi. A titolo esemplificativo, più è alta la discrezionalità dei Responsabili/Referenti di un processo, maggiore è la probabilità che in esso possano annidarsi rischi riferibili al fenomeno della corruzione.

Di seguito sono riportati i fattori di rischio utilizzati per la valutazione:

INDICATORI DI STIMA/RISCHIO (KRI)	SCALA DI RAPPRESENTAZIONE						
PROBABILITA'							
Livello di interesse "esterno" Indicare la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo / Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	<table border="1"> <tr> <td>Basso</td> <td>Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento</td> </tr> </table>	Basso	Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari	Medio	Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni	Alto	Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento
Basso	Il processo ha come destinatario finale un ufficio interno. Nel processo vi sono limitati interessi rilevanti e di benefici per i destinatari						
Medio	Nel processo vi sono interessi rilevanti e di benefici per i destinatari, anche esterni						
Alto	Elevata presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo. Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento						
Grado di instabilità del processo Numerosità delle modifiche organizzative avvenute negli ultimi 2 anni	<table border="1"> <tr> <td>Basso</td> <td>Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi</td> </tr> </table>	Basso	Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi	Medio	Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi	Alto	Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi
Basso	Nessun cambiamento significativo o pochi nuovi processi						
Medio	Presenza di cambiamenti organizzativi e/o nuovi processi						
Alto	Nuovi processi, cambiamenti organizzativi e nei sistemi						
Rischio di discrezionalità nel processo decisionale interno Misurare il livello di rischio di discrezionalità nel processo, anche con riferimento al processo decisionale. La presenza di un processo altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto al processo decisionale altamente vincolato.	<table border="1"> <tr> <td>Basso</td> <td>Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)</td> </tr> </table>	Basso	Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)	Medio	Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)	Alto	Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)
Basso	Processo decisionale altamente vincolato (es. U.O. coinvolte 4/5 o più)						
Medio	Processo decisionale mediamente discrezionale (es. U.O. coinvolte da 2/3 a 4)						
Alto	Processo decisionale altamente discrezionale (es. U.O. coinvolte fino a 2)						
Grado di rischio nel processo in termini di: segregazione, formalizzazione e tracciabilità nel processo Misurare gli strumenti di trasparenza adottati per il processo e il livello di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (segregazione); formalizzazione di processi/sottoprocessi/attività nelle procedure aziendali; riscontrabilità delle operazioni e delle attività;	<table border="1"> <tr> <td>Basso</td> <td>Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.</td> </tr> </table>	Basso	Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.	Medio	La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.	Alto	Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.
Basso	Il processo è altamente segregato. Le attività sono tutte formalizzate e tracciate. Le misure di trattamento risultano pienamente e adeguate.						
Medio	La segregazione del processo è presente ma da rafforzare. La formalizzazione delle attività e la relativa tracciabilità sono da migliorare. Le misure di trattamento risultano attuate ma da migliorare.						
Alto	Il processo è scarsamente segregato, poco formalizzato e le attività sono difficilmente riscontrabili. Le misure di trattamento non risultano per nulla attuate.						

Tabella - Fattori di rischio utilizzati per stimare la probabilità

Di seguito sono riportati gli indici di valutazione dell'impatto:

IMPATTO							
Impatto degli eventi che in passato, si sono manifestati nel processo/attività. Potenziale impatto al verificarsi degli eventi corruttivi, sull'amministrazione e stakeholder							
L'Impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.	<table border="1"> <tr> <td>Basso</td> <td>- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa</td> </tr> <tr> <td>Medio</td> <td>- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td>- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali</td> </tr> </table>	Basso	- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa	Medio	- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale	Alto	- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali
Basso	- L'evento può verificarsi solo in circostanze eccezionali / nessuna memoria di eventi nel passato - Basso impatto in ambienti politico-sociali / Nessuna o isolata rilevanza sulla stampa						
Medio	- Moderato impatto in ambienti politico-sociali - Moderata considerazione sui mezzi di informazione locali e nazionali - Importante impatto in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale						
Alto	- Elevata considerazione in ambito nazionale e all'estero - Impatto significativo sulla qualità del servizio e/o continuità delle attività aziendali						

Tabella - Indici di valutazione dell'impatto

Il livello generale del sistema di controllo interno implementato da Aeroporti di Puglia per ridurre il rischio inerente è stato valutato tramite gli incontri con i responsabili e/o personale degli uffici di ADP anche alla luce dei seguenti principali fattori:

- Grado di formalizzazione delle attività aziendali e riscontrabilità;
- Segregazione;
- Dati emersi dalle attività di verifica e monitoraggio.
- l'organizzazione e le sue variazioni;
- segnalazioni ricevute e/o i dati giudiziari interni all'azienda

La valutazione complessiva degli elementi di rischio in termini di probabilità ed impatto è temperata dalle attività poste in essere dal *management* per ridurre tali rischi, con una attività di *Self Assessment*, nonché dalle attività di audit svolte al fine di valutare il sistema di controllo in essere, arrivando a determinare un livello di rischio residuo.

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

Rischio = Probabilità x Impatto:




Tabella – Scala di misurazione degli elementi di rischio residuo

Una volta compiuta la valutazione del rischio, anche a supporto della definizione delle azioni da intraprendere, secondo la metodologia sopra riportata, si è effettuata la ponderazione del rischio ottenuto, valutando tra l'altro le misure per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione. La ponderazione del rischio potrebbe anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

2.3.5. Trattamento del rischio - Misure di prevenzione

L'ultima fase della gestione del rischio è stata quella del "trattamento". In tale fase sono state analizzate e definite le misure di prevenzione e riduzione dei rischi, sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi, tenendo in considerazione tra l'altro degli esiti delle verifiche relative alle misure e alle azioni definite nell'ambito degli audit nonché sul *benchmarking* al fine di poterne eventuali trarre spunti utili. Tali misure tengono conto, inoltre, della segregazione del processo; delle misure di trasparenza; e dello stato delle procedure/istruzioni operative che regolano il processo interno quale fondamentale presidio di controllo.

Nella fase del trattamento del rischio, ADP, pertanto, è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti. Le tipologie di misure possono essere individuate sia come generali che specifiche in funzione delle esigenze dell'organizzazione.

Di seguito si indicano le tipologie di misure analizzate nel presente piano:

- misura di controllo
- misura di trasparenza
- misura di regolamentazione
- misura di semplificazione
- misura di formazione
- misura di sensibilizzazione e partecipazione
- misura di rotazione
- misura di segnalazione e protezione
- misura di disciplina del conflitto di interessi

Per ogni misura sono stati descritti i seguenti elementi:

- Tempistica di attuazione;
- Responsabili dell'attuazione;
- Indicatori di monitoraggio.

In tale contesto, in linea con le indicazioni metodologiche e come buona prassi, l'intento è di non introdurre obbligatoriamente ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando, di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati.

Le misure di mitigazione, definite per ciascun ambito, definite dai vari Responsabili delle unità organizzative durante gli incontri tenuti con il RPCT, hanno tenuto in considerazione, tra l'altro, di:

valutazione dei rischi; esiti monitoraggi/verifiche svolte nel biennio precedente; struttura organizzativa e segregazione, rotazione e trasparenza nel processo; procedure/regolamenti/istruzione operative presenti nel processo. In ottica di un miglioramento continuo, in sede di revisione periodica della mappatura, sono state considerate e definite le misure di trattamento contemperandone anche la sostenibilità della successiva fase di controllo e monitoraggio delle stesse.

Le risultanze del processo di gestione del rischio illustrato nelle fasi sopra descritte sono riportate nell'allegato 1 – “Mappatura delle attività a rischio reato e delle misure di prevenzione della corruzione”.

2.3.6. Attività di monitoraggio del Piano e delle misure

Con riferimento alle attività di definizione e attuazione delle misure di prevenzione, nel Piano ne sono state definite e concordate con ciascun Responsabile, anche le relative tempistiche di attuazione.

Ad integrazione della relazione annuale, è attuato un sistema di monitoraggio sulla corretta e continua attuazione delle misure del Piano, dando così la possibilità al RPCT di intraprendere le necessarie ed opportune iniziative e nel caso in cui occorressero modifiche o integrazioni delle misure, per ciascuno degli uffici esposti a rischio corruzione, come individuati nel presente Piano. Il monitoraggio riguarda le misure con tempistiche di attuazione di misure con scadenza 2024 e monitoraggi su misure ricorrenti (anche con autovalutazione) e misure semestrali.

Le attività di monitoraggio sull'efficacia del PTPCT non riguardano soltanto le attività di semplice controllo sulla sua attuazione, ma si estendono anche agli interventi di implementazione e di miglioramento del suo contenuto.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione è il vero obiettivo degli strumenti anticorruzione, in quanto evidenzia che cosa l'amministrazione sia concretamente in grado di attuare, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e che le misure definite siano adeguate ed idonee.

L'art. 1, comma 10, della Legge n. 190/2012 assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il compito di verificare *“l'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione”*.

In attuazione di tale previsione normativa, il RPCT, con il supporto dei responsabili di attuazione delle misure, svolge periodicamente (su base semestrale) un'attività di monitoraggio avente ad oggetto le “misure specifiche” poste a presidio del rischio corruttivo e definite nell'ambito dell'Allegato 1 del PTPCT.

Tale attività, oltre a fornire il livello effettivo di attuazione delle misure, anche attraverso l'utilizzo degli indicatori di monitoraggio, consente di: verificare il rispetto delle tempistiche pianificate; registrare eventuali scostamenti dalle stesse; ripianificare le attività anche alla luce dei mutamenti organizzativi e funzionali intercorsi.

In linea con la normativa di riferimento e con le successive versioni di PNA adottate dall'ANAC, l'attività non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa tutti i dirigenti/referenti aziendali che, ciascuno per i profili di

competenza, sono individuati nel Piano quali responsabili dell'attuazione delle misure. Il monitoraggio è condotto anche in maniera congiunta e integrata rispetto alle attività dell'Internal Audit oltre che alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

Per quanto riguarda il generale stato di attuazione del PTPCT 2024-2026, nel complesso si è rilevato un buon livello di realizzazione e attuazione delle misure, alla luce del monitoraggio effettuato nel corso del 2024 (ulteriori attività sono in corso al mese di gennaio 2025) con il supporto dei Responsabili aziendali. Nel corso del monitoraggio e riesame, ci sono state tuttavia riprogrammazioni in relazione ad alcune misure attuate parzialmente o non attuate, che hanno reso necessario ripianificare/rimodulare alcune azioni nell'ambito del PTPCT 2024-2026 da parte di alcuni Responsabili.

In termini generali quindi per lo stato di attuazione del PTPCT, la valutazione è positiva, tenendo anche in considerazione l'approccio collaborativo della struttura organizzativa, in risposta all'impulso del RPCT ed al forte commitment del Vertice aziendale.

In ottica di un miglioramento continuo, in sede di revisione periodica della mappatura, il RPCT continuamente presta e ha prestato tutto il supporto necessario a garantire l'adeguata analisi e valutazione delle aree a rischio e dei relativi presidi, anche al fine di impostarne la definizione contemperandone altresì la sostenibilità della successiva fase di controllo e monitoraggio delle stesse.

Nella revisione annuale del Piano vengono coinvolti i principali soggetti coinvolti nelle fasi del processo di gestione del rischio, con l'intento di riesaminare l'intero processo e individuare eventuali potenziali nuovi rischi. Gli altri soggetti sono stati coinvolti mediante la procedura della consultazione on-line.

Il monitoraggio è stato effettuato anche rispetto agli obblighi di pubblicazione, in ottemperanza al quadro normativo del D.Lgs. n. 33/2013 e soprattutto alle linee guida ANAC di cui alla delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, cui si rinvia nella specifica sezione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 per il monitoraggio è prevista la predisposizione, da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una Relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. Con comunicato del Presidente del 29 ottobre 2024, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della "Sezione anticorruzione e trasparenza" del PIAO o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Autorità ha valutato opportuno prorogare al 31 gennaio 2025 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale che i RPCT sono tenuti ad elaborare ai sensi dell'art. 1, co. 14, della Legge n. 190/2012.

L'Autorità ha pubblicato la scheda standard che i Responsabili della prevenzione della corruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della Relazione prevista dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. La Relazione, entro il termine prorogato del 31 gennaio 2025, è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della società al seguente link:

<https://corporate.aeroportidipuglia.it/amm-trasparente/corruzione/>

In linea con le previsioni del precedente Piano, l'RPCT provvederà all'inserimento del presente Piano sulla piattaforma ANAC per l'acquisizione dei piani, quale adempimento facoltativo non ancora obbligatorio, non appena disponibile la piattaforma.

3. Misure generali di prevenzione della corruzione

Le misure "generali" si caratterizzano per la capacità di intervenire in maniera trasversale sull'intera società e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, così agendo complessivamente sull'organizzazione.

Le misure "specifiche", unitamente alle misure "generali" incidono su problemi specifici e contestualizzati come esito dell'analisi del rischio, devono essere adeguatamente programmate e oggetto di monitoraggio. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

3.1. Codice Etico

Il Consiglio di Amministrazione di ADP, in data 3 novembre 2022 ha approvato, nell'ambito del Modello 231 (in aggiornamento), il Codice Etico, che richiama il Sistema Disciplinare, a cui il presente Piano espressamente rimanda e la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Il Codice Etico stabilisce i principi guida, le direttive e le prescrizioni fondamentali di comportamento che il personale deve osservare e promuovere, nell'ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta nell'organizzazione aziendale, strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico. I principi e doveri di comportamento da rispettare da parte di tutti Destinatari del Codice, sono da intendersi con riferimento alla prevenzione sia della corruzione attiva (d.lgs. 231/2001), sia di quella passiva (L. 190/2012).

Esso ha lo scopo di indirizzare l'agire dell'Azienda verso comportamenti etici, introducendo un complesso di regole comportamentali il cui rispetto costituisce condizione imprescindibile per il conseguimento della propria missione aziendale.

Il Codice Etico ha tenuto conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e garantire l'imparzialità dei dipendenti, prevedendo specifici principi comportamentali in ordine agli obblighi di astensione nel caso di conflitti di interessi che possono insorgere nel corso delle attività. Sono stati, infine, integrati i principi etici e i comportamenti a seguito dell'aggiornamento delle aree e/o processi aziendali definiti "sensibili" e/o a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e della Legge n. 190/2012.

Il Codice prevede, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società. La violazione del Codice Etico, del Modello e delle procedure compromette il rapporto fiduciario tra Aeroporti di Puglia ed i Destinatari. Tali violazioni saranno perseguite dalla Società incisivamente, con tempestività ed immediatezza, mediante provvedimenti disciplinari/sanzionatori adeguati e proporzionati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui

costituiscano reato. Il sistema disciplinare/sanzionatorio, le procedure di accertamento dei comportamenti irregolari e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni sono descritti nella Parte Generale del Modello.

3.2. Conflitto di interesse e obbligo di astensione

L'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge n. 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". La disposizione stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Nel PNA 2022 l'Autorità ha dedicato una parte rilevante al tema dei conflitti di interesse in materia di contratti pubblici, considerato che la prevenzione di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso l'individuazione e la gestione dei conflitti di interessi e in linea con la stessa normativa europea emanata per l'attuazione del PNRR (cfr. art. 22, co. 1, del Regolamento UE 241/2021).

In materia sottolinea l'Autorità: *"Si configura una situazione di conflitto di interessi laddove la cura dell'interesse pubblico, cui è preposto il funzionario, potrebbe essere deviata, pregiudicando l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale dell'amministrazione, per favorire il soddisfacimento di interessi personali del medesimo funzionario o di terzi con cui sia in relazione secondo quanto precisato dal legislatore. Si tratta, dunque, di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria. Il conflitto di interessi è, infatti, definito dalla categoria della potenzialità e la disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio. Occorre tenere presente che le disposizioni sul conflitto di interessi fanno riferimento a un'accezione ampia, con particolare riguardo al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici di cui già all'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016, attribuendo rilievo a posizioni che potenzialmente possono minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, il comportamento imparziale del dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale e in generale della propria attività."*

Il nuovo Codice appalti D.lgs. 36/2023, disciplina nell'art. 16 il "Conflitto di interessi" e al primo comma stabilisce che: *"Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione."*

La norma deve essere interpretata con un approccio funzionale e dinamico, connesso all'apporto o al coinvolgimento che determinati soggetti hanno avuto, o potrebbero avere, nell'ambito dell'affidamento. La disciplina, con riferimento alle stazioni appaltanti, si applica **a tutto il personale dipendente**, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega alle stesse (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) **e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale,**

siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna. ²⁰

Per Aeroporti di Puglia, in tal senso, anche nel Codice Etico di Aeroporti di Puglia, si prevede che tra la Società e le Persone ADP sussiste un rapporto di piena fiducia, nell'ambito del quale è loro dovere utilizzare i beni di ADP e le proprie capacità per la realizzazione dell'interesse della Società, in conformità ai principi fissati nel predetto Codice. È previsto che i Destinatari devono:

- evitare ogni situazione e astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale – diretto o indiretto – a quelli della Società o che possa interferire e intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale e obiettivo, decisioni nell'interesse di Aeroporti di Puglia. Al riguardo la Società pone ai propri dipendenti il divieto di espletare mansioni lavorative, anche a titolo gratuito, in contrasto o in concorrenza con quelle della Società;
- escludere possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti a interessi personali e/o familiari e le mansioni che svolgono all'interno della Società;
- sottoscrivere, al momento di assegnazione dell'incarico o di avvio del rapporto di lavoro, un'apposita dichiarazione che esclude la presenza di condizioni di conflitto di interesse con la Società;
- informare tempestivamente il proprio Responsabile di Settore/Area/Referente della Società, l'OdV ed il RPCT, nel caso in cui dovessero venirsi a trovare in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi;
- evitare atti o rapporti che potrebbero essere o apparire in contrasto con gli obblighi derivanti verso la Società o con gli interessi della stessa;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse con ADP prima dell'accettazione di qualsiasi altro incarico.

In materia di conflitto di interesse e di incompatibilità di incarichi/attività esterni – ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e nel rispetto dei principi enunciati dal Codice Etico aziendale – si evidenzia che, allo scopo di rafforzare il perseguimento delle finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, Aeroporti di Puglia ha previsto di inserire in tutti i bandi di gara, fatta eccezione per le gare telematiche gestite dal centro di committenza EmPULIA, la seguente dichiarazione, che dovrà essere resa dai partecipanti alla gara: "che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa ed i dirigenti e dipendenti della stazione appaltante (Aeroporti di Puglia spa)" esteso anche agli avvisi commerciali per la selezione dei sub concessionari.

La Società ha previsto inoltre che per la gestione del conflitto di interessi la misura di prevenzione è costituita dal sistema delle dichiarazioni, rese dal dipendente e da eventuali soggetti esterni coinvolti contestualmente all'accettazione dell'incarico, attestante l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico, dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto e dalle valutazioni svolte dalla Società.

²⁰ Riferimento: PNA 2022

La predetta dichiarazione è prevista nella diversa regolamentazione interna, tra cui la procedura (in fase di aggiornamento) di nomina dei RUP, DL, CSE, CSP, DEC; il regolamento per la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice di gara per gli affidamenti di beni e servizi.

Analoghe dichiarazioni vengono inoltre rilasciate, ad attestare l'assenza di cause ostative o di impedimento all'incarico e di conflitti di interesse, da parte dei componenti delle commissioni per il reclutamento del personale.

3.3. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

3.3.1. Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di Amministratore e per gli incarichi dirigenziali

La disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli incarichi pubblici Tali misure si affiancano ai meccanismi di *pre-employment* (le c.d. "inconferibilità", ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e di *in-employment* (le c.d. "incompatibilità", ossia il cumulo di più cariche) previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

La normativa prevede specifiche disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di Amministratore e per gli incarichi dirigenziali, presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

In **materia di inconferibilità**: Per gli incarichi di Amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "*gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato*" - le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la pubblica amministrazione;
- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art.3, co. 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati, anche con sentenza non passata in giudicato, contro la pubblica amministrazione.

Alle suddette ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 11, del d. lgs. n.175/2016, ai sensi del quale «*Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento*».

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;

- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato e pubblicata sul sito della Società (art. 20 D.Lgs. n. 39/2013). La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico ad altro soggetto. Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

In **materia di incompatibilità**: Nei confronti dei titolari degli incarichi di Amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. I), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali sono previste le seguenti situazioni di incompatibilità.

Per gli Amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le *“incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”* e, in particolare, il comma 2;
- art. 11, relativo a *“incompatibilità tra incarichi amministrati i di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”* ed in particolare i commi 2 e 3;
- art. 13, recante *“incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle *“incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*.

Alle suddette ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, co. 8, del d.lgs. 175/2016, ai sensi del quale *«Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori»*.

A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o

subordinato (art. 19 del D.Lgs. n. 39/2013). Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

In conformità a quanto previsto dalla determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, la verifica sulle cause di inconferibilità per i soggetti nominati dalla pubblica amministrazione controllante deve essere espletata dalla stessa Amministrazione al momento del conferimento o della proposta dell'incarico.

In materia quindi di inconferibilità e incompatibilità all'atto di conferimento dell'incarico l'interessato rende la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità, dichiarazione che viene pubblicata sul sito istituzionale e rinnovata annualmente, ovvero in corso di anno in caso di sopravvenute variazioni.

3.3.2. Inconferibilità/incompatibilità formazione di Commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA

Ai fini dell'applicazione degli artt. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, così come inserito dall'art. 1, comma 46, della Legge n. 190/2012, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013, l'Azienda deve verificare che i dipendenti che sono stati condannati, anche in via non definitiva ed anche in caso di patteggiamento, per delitti contro la pubblica amministrazione:

- a) non facciano parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione del personale dipendente;
- b) non siano assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture e, più in generale, ad uffici considerati ad alto rischio di corruzione;
- c) non facciano parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In materia quindi di inconferibilità/incompatibilità i Componenti delle Commissioni di gare d'appalto e delle Commissioni di selezione per il reclutamento di personale rendono la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico.

La situazione impeditiva cessa nel momento in cui viene pronunciata, per il medesimo reato, una sentenza di assoluzione anche non definitiva; se poi la situazione di inconferibilità si manifesta nel corso del rapporto di lavoro, il RPCT effettuerà la contestazione nei confronti dell'interessato e lo stesso deve essere rimosso dall'incarico o assegnato ad altro ufficio.

3.4. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, nonché del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto.

La Legge n. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in ragione della connessione tra il sistema di prevenzione della corruzione e lo svolgimento di incarichi extraistituzionali che può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

La norma ha come ambito soggettivo di applicazione i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il personale in regime di diritto pubblico e disciplina la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche dal fatto che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del D.Lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), ai sensi del quale anche le Società in controllo pubblico, quale Aeroporti di Puglia, sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Aeroporti di Puglia si è dotata di una disciplina interna atta a regolamentare gli incarichi esterni dei dipendenti, i quali come da vigente "Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni" prot. n. 81 del 4 gennaio 2021, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2020, non possono essere espletati quando "comportano o possono comportare conflitti di interesse o comunque situazioni di incompatibilità con le funzioni assegnate".

I dipendenti possono assumere incarichi esterni solo se preventivamente autorizzati dalla società Aeroporti di Puglia, ad insindacabile giudizio dell'Organo amministrativo. Ai fini del rilascio della preventiva autorizzazione per lo svolgimento degli incarichi esterni, dovranno essere fornite dal dipendente le informazioni: oggetto dell'incarico; presumibile data di inizio e di conclusione dell'incarico; eventuale compenso; sede di svolgimento dell'attività. In ottemperanza alle disposizioni dell'art.18 del d. lgs. n.33/2013, gli incarichi vengono pubblicati sul sito istituzionale.

Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali, ed escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

3.5. Attività successiva alla cessazione del servizio (c.d. Pantouflage)

La parola di origine francese "*pantouflage*" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Il legislatore nazionale ha poi introdotto il comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 che si applica ai casi di passaggio dal settore pubblico al privato a seguito della cessazione del servizio.

La L. 190/2012 ha introdotto il co. 16-ter nell'art. 53 del d.lgs. 165/2001: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della*

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”.

Infatti, con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli incarichi pubblici, mediante l'introduzione di misure in materia di *post-employment* (appunto, il *pantouflage* o “incompatibilità successiva”), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato.

La normativa ha carattere pubblicistico, tuttavia si estende alle società in controllo pubblico in virtù dell'art.21 del d. lgs. n.33/2013. Pertanto, per quanto riguarda i destinatari del divieto di *pantouflage* negli enti di diritto privato in controllo pubblico rilevano i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal d.lgs. n.39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico.

Nelle procedure di selezione esterne per l'assunzione del personale, è inserita la seguente dichiarazione sulla clausola ostantiva, che dovrà essere resa dal soggetto interessato: *“di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione, ma che nell'ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione pubblica di appartenenza, nei confronti della società Aeroporti di Puglia spa”.*

L'applicazione della misura organizzativa del *pantouflage*, di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è altresì richiamata nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture. Tale misura anche rivolta ai dipendenti, ai titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché ai soggetti esterni con cui le società della Controllate, tra cui Aeroporti di Puglia, stabiliscono un rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

3.6. Formazione del personale

La formazione su tematiche inerenti al rischio corruttivo riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione. Una formazione adeguata infatti, consente tra l'altro di:

- rendere gli attori dell'attività amministrativa e dei processi aziendali sempre più consapevoli e capaci di assumere decisioni razionali e fondate su solide basi di conoscenza, riducendo il rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente: la discrezionalità è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono assunte con cognizione; ciò comporta la riduzione del rischio che l'azione illecita sia compiuta inconsapevolmente;
- diffondere la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione;
- creare una base omogenea minima di conoscenza; creare e rafforzare competenze specifiche necessarie ai dipendenti per lo svolgimento di nuove funzioni, ad esempio, a seguito della rotazione delle risorse; integrare le competenze etiche specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a

più elevato rischio di corruzione; evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

- condividere le *best practice* aziendali che scaturiscono dal confronto tra esperienze/prassi/procedure/modalità di conduzione dei processi da parte dei singoli uffici, anche al fine di omogeneizzare, coordinare e migliorare il modus operandi dell'intera Organizzazione.

Le Società in controllo pubblico devono, dunque, programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile che opera nel settore della prevenzione della corruzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio corruttivo: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

In materia di programmazione per il 2024/2025 si terrà un aggiornamento della formazione in materia di digitalizzazione del ciclo vita dei contratti pubblici come da disposizione del Codice Appalti d.lgs. 36/2023. Il continuo monitoraggio dei fabbisogni formativi di competenza è monitorato dal RPCT, anche in raccordo con la Responsabile HR, Sviluppo e Organizzazione e i responsabili di Direzione/Struttura/Funzione, tenuto conto anche delle indicazioni fornite dai diversi attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio.

E' stata effettuata la formazione programmata in materia di aggiornamento del MOG 231, Codice Etico e PTPCT, oltre che formazione in materia di aggiornamento del Codice Appalti. In particolare, per il 2023/2024 è stata erogata la seguente formazione:

- Formazione con tematica digitalizzazione dei contratti pubblici - nuova Piattaforma GGAP4, tenutasi in data 19 aprile 2024 con la partecipazione dei RUP – ulteriore formazione verrà erogata nel corso del 2025 tenuto conto delle evoluzioni continuative della piattaforma informatica;
- partecipazione alla giornata del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza IX Edizione, con il titolo "RPCT e Whistleblowing: esperienze e competenze", tenutasi il 4 dicembre 2023 - in modalità webinar;
- giornata della trasparenza 2023 "Trasparenza amministrativa e diritti di accesso" presso la sede della Regione Puglia in data 6 novembre 2023;
- convegno "Cosa cambia con il nuovo codice dei contratti pubblici" presso la sede dell'Acquedotto pugliese in data 22 novembre 2023;
- corso di formazione in aula nella giornata del 29 novembre 2023 erogato dal RPCT e Organismo di Vigilanza, rivolto ai Dirigenti/responsabili di funzioni /settore sugli strumenti di prevenzione che ha riguardato i seguenti argomenti: Modello 231, Codice Etico, PTPC, whistleblowing;
- avvio della formazione e-learning, rivolta a tutti i dipendenti, sulle tematiche dell'etica e della legalità;
- la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al primo ciclo di formazione online per i RPCT

strutturato in quattro moduli per un totale di dodici appuntamenti, che ha riguardato i seguenti argomenti: il quadro normativo del PTPC, le misure generali, la piattaforma di acquisizione dei piani, il whistleblowing;

- corso di formazione, che ha interessato i RUP e i dipendenti coinvolti nel processo di gestione degli affidamenti, con l'erogazione di n. 2 giornate formative, sul "nuovo Codice appalti con focus su settori speciali" in considerazione dell'entrata dal 1° Aprile 2023 e della efficacia delle relative disposizioni a far data dal 1° Luglio 2023, nelle giornate del 26 e 27 Giugno 2023 tenuto dalla società Dilex;
- convegno presso l'Acquedotto Pugliese, nella giornata del 22 settembre 2023, ad oggetto: "Cosa cambia con il nuovo Codice dei Contratti pubblici", con una giornata di confronto proposta da Nexima - Società tra Avvocati e Dike Giuridica - per conoscere la riforma del Codice dei Contratti pubblici che ha visto la partecipazione di alcune figure specifiche di Aeroporti di Puglia.

Ulteriore formazione erogata:

- corso di formazione in materia di adempimenti in materia di trasparenza e piattaforma gestione affidamenti passivi. Il corso, per il quale sono state previste n.4 sessioni formative (19 e 27 settembre, 6 e 13 ottobre) che ha interessato i Responsabili delle aree/funzioni, i RUP e ulteriori dipendenti interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici e trasparenza. Il corso, che in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in ha riguardato tra l'altro gli ulteriori moduli per la fase esecutiva; la nuova funzionalità che permetterà di richiedere dalla piattaforma GGAP anche gli Smart CIG; un refresh generale sia delle funzionalità del sistema GGAP sia della normativa in materia di appalti. L'attivazione del nuovo modulo "fase esecutiva" nella piattaforma GGAP, ha tenuto conto anche dell'estensione ai settori speciali dell'obbligo di trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici anche delle schede successive all'aggiudicazione.
- Partecipazione alla giornata del RPCT, VIII edizione, tenuto dall'ANAC nella giornata del 14 dicembre 2022;
- partecipazione al Network tra gli RPCT di Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale pugliese, della Regione Puglia, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione su "Amministrazione trasparente/Società trasparente" del 26/07/2022;
- corso di formazione sulla tematica del "Conflitto di interessi", rivolto ai Responsabili delle aree/funzioni, e figure quali RUP, Commissioni di gara e ulteriori dipendenti interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici e in generale la tematica oggetto di formazione. Il corso, che in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità digitale, nelle giornate del 17 e 22 dicembre 2021, con il docente Consigliere di Stato, Avv. Stefano Toschei;
- corso di formazione in materia di "accesso agli atti" rivolto ai Responsabili delle aree/funzioni e agli uffici interessati direttamente ed indirettamente dai procedimenti dei contratti pubblici e materia di accesso agli atti (civico e documentale). Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità diretta streaming, nella giornata del 22 dicembre 2021. Docente: Avv. Giorgio Martellino, anche Presidente AITRA;
- partecipazione al Network tra gli RPCT di Enti, Agenzie e Società della rete istituzionale pugliese, ai sensi del PTPCT 2021-2023 della Regione Puglia, del 25 novembre 2021;

- corso di aggiornamento on line per le figure tecniche “I soggetti coinvolti negli appalti pubblici: compiti e responsabilità” RUP, direttore dei lavori (DL) e dell’esecuzione (DEC); per i dirigenti, i Rup, e tutti gli uffici interessati direttamente ed indirettamente ai procedimenti dei contratti pubblici, in modalità *webinar*, in materia di contratti pubblici nei settori speciali, con particolare riferimento alla regolamentazione aziendale, che per come sopra riportato, funge anche da misura di prevenzione della corruzione. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, si è tenuto in modalità digitale, nelle giornate del 2 e 8 febbraio 2021. Docente: Alberto Ponti, Avvocato amministrativista. Esperto, consulente, pubblicista e formatore senior in materia di contrattualistica pubblica. Docente stabile del Corso di perfezionamento in materia di appalti e contratti pubblici (giunto alla 25^a edizione);
- formazione in materia di etica, legalità e prevenzione della corruzione. La finalità del corso, rivolto a tutti i dipendenti della Società, è di contribuire e promuovere la conoscenza in materia di: Definizione di corruzione, normativa di riferimento; PNA 2019 e ANAC: funzioni e ruolo della Autorità Anticorruzione; RPCT: Ruolo, funzioni e responsabilità; La fase di analisi e mappatura del rischio; Imparzialità soggettiva, Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001); Whistleblowing; La disciplina anticorruzione nel Codice Penale. Il corso, in considerazione delle restrizioni correlate alla pandemia, è stato erogato in modalità FAD a partire dal mese di dicembre 2020;
- la formazione specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), attraverso la partecipazione al primo ciclo di formazione online per i RPCT strutturato in quattro moduli per un totale di dodici appuntamenti, che ha riguardato i seguenti argomenti: il quadro normativo del PTPC, le misure generali, la piattaforma di acquisizione dei piani, il whistleblowing.

3.7. Rotazione del personale

3.7.1. Rotazione ordinaria e misure alternative

La rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

La rotazione “ordinaria” del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L’alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l’assunzione di decisioni non imparziali. ²¹

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

²¹ PNA 2019

Nella Delibera n. 1134/2017, l'Autorità, nel dare evidenza al fatto che “Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti”, indica quale auspicabile la misura della rotazione, in particolare per le figure preposte alla gestione di aree sensibili ai fini anticorruzione, compatibilmente a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva connessi con le esigenze organizzative della società.

Il ricorso a tale rotazione ordinaria deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione; deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti; va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

In Enti di diritto privato, la rotazione dei Dirigenti, Responsabili e dipendenti presenta, infatti, rilevanti profili di delicatezza e complessità, dal momento che essa potrebbe collidere con esigenze altrettanto rilevanti, come quelle sottese al consolidamento delle competenze professionali (cd. *know how*) e alla continuità dell'azione aziendale, che implicano la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti, specialmente negli ambiti di attività a più elevata connotazione specialistica.

Inoltre, possono determinare criticità, in caso di rotazione, anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori.

Si evidenzia, tuttavia, che l'attuale sistema di controllo interno di Aeroporti di Puglia è il risultato di successive integrazioni e aggiornamenti, finalizzati a implementare un modello di *governance* sempre più evoluto e in linea con i modelli di riferimento e le *best practices* esistenti in ambito nazionale. In particolare, come già descritto ai precedenti paragrafi, Aeroporti di Puglia ha adottato, sin dal 2005, un proprio “Modello di Organizzazione, gestione e controllo” in attuazione del D.Lgs. n. 231/2001, affidando a un Organismo della società - dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Il Modello configura un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, ex ante ed ex post, volto a prevenire e a ridurre il rischio di commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001.

In materia di rotazione “ordinaria” del personale²² con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017. In tale sede, sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione

²² Con particolare riferimento all'allegato 2 al PNA 2019

delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

Tra i principi cardine cui lo stesso si ispira, al fine di predisporre un adeguato sistema di controllo interno, si elencano in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all’OdV/RPCT delle informazioni rilevanti.

Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. “segregazione delle funzioni”). Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l’amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce.

Con riferimento alla attuazione della rotazione, si riportano ad ogni buon conto le FAQ Anac n. 3 in materia di rotazione ordinaria, dove si evince che *sono tenuti ad attuare la misura della rotazione ordinaria le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001. L’ANAC ha valutato opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione di misure di rotazione anche per gli enti di diritto privato a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, anche se non tenuti per legge all’applicazione della misura.*²³

Nelle more della pianificazione ed avvio di eventuali meccanismi di rotazione del personale, la Società continuerà a fare perno sui citati principi di controllo, il cui rispetto è costantemente monitorato tramite l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello da parte dell’Organismo di Vigilanza, e del RPCT sul funzionamento e sull’osservanza del presente Piano.

In Aeroporti di Puglia, la misura della rotazione è stata specificatamente prevista per la nomina ed individuazione delle Commissioni giudicatrici ed è prevista analoga misura di rotazione nel Regolamento per l’assegnazione degli incarichi interni di Responsabili di Progetto (RUP), che si applicano anche agli incarichi interni di direzione lavori, ordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione esecuzione del contratto.

Nell’attuale contesto, la rotazione del personale di Aeroporti di Puglia addetto ad aree valutate a maggior rischio di corruzione può avvenire con modalità che non compromettano la continuità operativa, tenendo conto del *know how* acquisito e della specificità professionale, in stretto raccordo con la Direzione competente, cui competerebbe una adeguata e tempestiva pianificazione della rotazione, predisponendo

²³ Rotazione ordinaria del personale_FAQ in materia di Anticorruzione. La sezione è stata aggiornata successivamente alla emanazione del PNA 2019-2021. FAQ aggiornate al 26 marzo 2021 https://www.anticorruzione.it/-/rotazione-ordinaria-del-personale?inheritRedirect=true&redirect=%2Frisultati-ricerca%3Fq%3Drotazione%26sort%3DpublishDate_sortable-

per tempo un adeguato percorso formativo e di affiancamento operativo. I singoli dirigenti/responsabili dei servizi potrebbero, nell'ambito delle proprie ordinarie prerogative gestionali, ove ritenuto opportuno, predisporre la rotazione del personale assegnato alle proprie strutture.

La rotazione del personale si applica in presenza di procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo, ovvero in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva.

Si precisa che per "procedimenti penali a carico del dirigente/dipendente di cui si abbia notizia, previa valutazione dei fatti e dell'opportunità da parte dell'Organo Amministrativo", si intende la fase del procedimento in cui il dipendente o dirigente assume la qualità di imputato, fermo restando la valutazione dell'organo di indirizzo amministrativo anche in merito alla compromissione della continuità operativa.

La rotazione del personale dirigenziale sarebbe, almeno attualmente, di difficile attuazione senza compromettere la continuità operativa anche a causa del ridotto numero di dirigenti prettamente specializzato. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico ²⁴.

Fermo restando, si terrà conto nella eventuale fase di programmazione della rotazione ordinaria dell'opportunità di informare le organizzazioni sindacali sui criteri generali di rotazione. Tale informazione consente alle organizzazioni sindacali di presentare proprie osservazioni e proposte, ma non apre alcuna fase di negoziazione in materia.

In aggiunta alle suddette misure, la Società continuerà a promuovere con le attività di formazione, tra cui ad esempio in materia di appalti pubblici - finalizzate tra l'altro, ad esempio, anche ad una potenziale maggiore rotazione tra i commissari di gara - e sui temi della legalità che consentono un concreto supporto alle attività del RPCT.

3.7.2. Rotazione straordinaria

L'istituto generale della rotazione disciplinata nella legge 190/2012, (c.d. rotazione ordinaria) va distinto dall'istituto della c.d. rotazione straordinaria, previsto dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego) all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Infine, ogni qual volta a carico di un dipendente dovesse essere avviato un procedimento disciplinare o penale per "*condotta di natura corruttiva*"²⁵ occorre dare attuazione alla **c.d. rotazione "straordinaria"**. Su indicazioni dell'Autorità, il momento del procedimento penale da considerare rilevante è la richiesta di rinvio a giudizio (artt. 405-406 e sgg. c.p.p.) formulata dal pubblico ministero al termine delle indagini preliminari, ovvero di atto equipollente (ad esempio, nei procedimenti speciali, dell'atto che instaura il

²⁴ ANAC Determinazione n. 1134 del 08/11/2017

²⁵ Con l'obiettivo di fornire chiarimenti sui profili critici sopra rappresentati, ANAC, ha adottato la delibera 215/2019, recante «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001».

singolo procedimento come la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, ovvero la richiesta di applicazione di misure cautelari).

3.8. Patti di integrità - Protocollo di legalità

La Regione Puglia, da sempre impegnata in attività a tutela della legalità, consapevole dell'importanza della collaborazione sinergica tra le Istituzioni per garantire efficacia ed efficienza all'azione della Pubblica Amministrazione, intende innalzare i livelli di legalità delle proprie strutture con particolare riferimento alle procedure maggiormente esposte al rischio corruttivo.

Aeroporti di Puglia, con l'intento di promuovere comportamenti ispirati ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nell'ambito dei cd. "patti di integrità" negli affidamenti, richiama il rispetto alle prescrizioni del Codice Etico, Modello 231 e PTPCT. AdP in data 14 giugno 2016 sottoscriveva l'adesione al "Protocollo di Legalità del 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell'Interno".

Nei contratti stipulati da ADP sono previste specifiche clausole in materia di Codice Etico e Anticorruzione. In particolare, l'Affidataria dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 della società ADP, e si impegna, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello ed a rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione, per le parti applicabili. La definizione di tali clausole integra gli ulteriori strumenti di controllo che ne sanzionino le violazioni, anche con la risoluzione del contratto nei casi più gravi.

In data 10 gennaio 2024 (prot. 11957) l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rinnovato l'attribuzione del rating di legalità ★★, con durata di due anni dal rilascio.

4. Whistleblowing - Segnalazione degli illeciti e tutela del segnalante (Whistleblower)

L'istituto del *whistleblowing* è stato formalizzato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale per la prima volta con la Legge n. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) che ha introdotto l'art. 54 bis (recante "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti") nell'ambito del D.Lgs. n. 165/2001 (cd. T.U. del pubblico impiego). La *ratio* di fondo, in linea con la Legge 190/2012, è quella di **valorizzare l'etica e l'integrità** nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i **principi di legalità e buon andamento** dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost.

La successiva L. 179/2017 ha modificato e innovato la disciplina delle segnalazioni di *whistleblowing*, intervenendo tra l'altro con: *i*) l'estensione al settore privato modificando l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, *ii*) l'ampliamento della definizione di dipendente pubblico e della platea dei soggetti legittimati ad effettuare segnalazioni, e *iii*) il rafforzamento del regime di tutele specifiche riconosciute al *whistleblower*.

In ultimo, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni

normative nazionali, è stato approvato il D.Lgs. 24/2023²⁶ (in seguito anche “Decreto”) in data 10 marzo 2023, entrato in vigore il 30 marzo 2023.

Il richiamato decreto D.Lgs. 24/2023 *disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.*

Il **whistleblowing** è la **procedura volta a incoraggiare le segnalazioni e a tutelare**, proprio in ragione della sua funzione sociale, sia l'azienda sia colui che procede alla segnalazione.

Con l'espressione **Whistleblower** si fa riferimento a **colui che segnala** agli organi legittimati ad intervenire, **violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società**, favorendo l'emersione di fattispecie di illecito.

La **segnalazione** ha lo scopo di prevenire o risolvere un problema attuale o potenziale, internamente e tempestivamente: è, in tal senso, **un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il Whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.**

In conformità alla normativa, nonché al fine di rafforzare la propria politica di anticorruzione, Aeroporti di Puglia - già in epoca della precedente Legge n. 179/2017 - si è dotata di una piattaforma informatica di un provider esterno, per la gestione delle segnalazioni di *whistleblowing* che permette l'invio di segnalazioni a soggetti sia interni che esterni alla Società, garantendo altresì la tutela della riservatezza dell'identità e del contenuto della segnalazione. Aeroporti di Puglia ha inoltre adottato il Modello ex D.lgs. n.231/2001 e la piattaforma *whistleblowing* è il canale di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, che consente di effettuare segnalazioni riguardanti condotte illecite rilevanti ai fini 231, in linea con le previsioni dell'art. 6, comma 2 bis, del D.lgs. n.231/2001.

Le segnalazioni di *whistleblowing* possono essere inoltrate tramite la predetta piattaforma informatica (cd. piattaforma *whistleblowing*), accedendo sia dalla sezione “*Whistleblowing*” presente sulla home page del sito istituzionale di ADP, sia direttamente dal link: <https://aeroportidipuglia.segnalazioni.net>.

Sulla piattaforma sono consentite per l'invio della segnalazione:

- a) segnalazione con registrazione (cd. modalità riservata), che consente l'invio di una segnalazione “nominativa”, per la quale è prevista la gestione riservata dell'identità del Segnalante oltre che per il contenuto della segnalazione stessa;
- b) segnalazione senza registrazione (cd. modalità anonima), che consente l'invio di una segnalazione il cui autore non risulta identificato/identificabile e per la quale non è prevista la registrazione alla piattaforma.

Consente inoltre, di effettuare la segnalazione in forma vocale, quale canale alternativo alla segnalazione scritta.

²⁶ Link sito Normattiva al D.Lgs. 24/2023: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023:024>

Per le violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, il Responsabile informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

In via eccezionale, stante l'eventuale l'impossibilità di accedere a sistemi informatici, è possibile inviare la segnalazione a mezzo servizio postale, in busta chiusa su cui sia riportata la dicitura "RISERVATA PERSONALE", al seguente indirizzo "Responsabile Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza", presso Aeroporti di Puglia S.p.A., Viale Enzo Ferrari – 70128 Bari – Palese".

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dal mezzo di trasmissione (piattaforma o servizio postale) e della modalità di inoltro (nominativa o anonima), saranno esaminate esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il quale potrà avvalersi di collaboratori previamente individuati e nominati dallo stesso Responsabile.

In caso di trasmissione ad altre Direzioni/Funzioni per la trattazione, sarà omessa l'indicazione di dati che potrebbero, anche indirettamente, rivelare l'identità del segnalante.

Il RPCT agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi eventuali obblighi di legge e la tutela dei diritti di ADP o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Il RPCT definisce, in accordo con l'Organismo di Vigilanza ex. D.Lgs. n. 231/2001 ("OdV"), appositi flussi informativi; in particolare lo stesso OdV e il RPCT provvedono a scambiarsi informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello 231 nelle parti concernenti la prevenzione dei reati contro la PA.

La Società nel corso del 2024 ha aggiornato e approvato la procedura in materia di *Whistleblowing* approvata dal CdA in data 17 ottobre 2024.

5. Trasparenza

5.1. Premessa

La Trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della amministrazione, infatti presenta un duplice profilo. Un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati attinenti alle società controllate pubbliche per finalità di controllo sociale, ed un profilo "dinamico", direttamente correlato alla prestazione. La pubblicità dei dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico, infatti, si inserisce strumentalmente nell'ottica di fondo del "miglioramento continuo" dei servizi pubblici, connotato al ciclo della valutazione delle prestazioni anche grazie al necessario apporto partecipativo dei portatori di interesse (stakeholder).

La trasparenza assume, così, rilievo *"non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della L. 190/2012 aveva sancito"*.

5.2. Attività di pubblico interesse

Per comprendere le modalità e i limiti di applicazione del d.lgs. n.33/2013 si riporta di seguito la definizione di attività di pubblico interesse presente nelle Linee Guida ANAC n. 1134/2017, definizione rilevante laddove i soggetti in controllo pubblico svolgano anche solo parzialmente attività di pubblico interesse:

“Sotto il profilo oggettivo, (cfr. art. 2-bis, co. 3) [...]”

- a) le attività di esercizio di funzioni amministrative. [...]*
- b) le attività di servizio pubblico. Tali attività comprendono tanto i servizi di interesse generale quanto i servizi di interesse economico generale. I servizi sono resi dall'ente privato ai cittadini, sulla base di un affidamento (diretto o previa gara concorrenziale) da parte dell'amministrazione. Restano escluse le attività di servizio svolte solo sulla base di una regolazione pubblica (ad esempio la attività svolte in virtù di autorizzazioni) o di finanziamento parziale (contributi pubblici). Per queste attività escluse, la pubblicità è assicurata dagli obblighi che il d.lgs. 33/2013 prevede in capo alle pubbliche amministrazioni.*
- c) Le attività di produzione di beni e servizi rese a favore dell'amministrazione strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. [...] Restano escluse, pertanto, le attività dello stesso tipo rese a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni sulla base di contratti meramente privatistici (nel mercato), nonché le attività strumentali interne, cioè le attività dello stesso tipo svolte a favore dello stesso ente privato e dirette a consentirne il funzionamento.*

Le attività così individuate, sia pure a titolo esemplificativo, sono attività riconducibili alle finalità istituzionali delle amministrazioni affidanti, che vengono esternalizzate in virtù di scelte organizzativo-gestionali. Ne deriva che sono certamente di pubblico interesse le attività così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società, nonché quelle demandate in virtù del contratto di servizio ovvero affidate direttamente dalla legge.

Ai fini della migliore precisazione della nozione, può essere utile fare riferimento, sempre in via soltanto esemplificativa, alla elencazione delle attività che consentono alle pubbliche amministrazioni di mantenere o acquistare partecipazioni societarie contenuta all'art.4 del d. lgs. 175/2016”.

Rientrano tra le attività di “pubblico interesse” del gestore aeroportuale Aeroporti di Puglia S.p.A.:

- a) le attività di carattere economico, regolamentate e controllate da ENAC;
- b) le attività relative ai contratti di lavori, servizi e forniture intese a garantire l'adempimento agli obblighi in capo alla concessionaria, di cui all'art. 4 della Convenzione di gestione totale, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, limitatamente alla attività di “sfruttamento di un'area geografica” ai fini “della messa a disposizione di aeroporti” ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici.

Non rientrano tra le attività di “pubblico interesse” e pertanto sono rimesse alla libera iniziativa imprenditoriale del gestore aeroportuale:

- a) le attività di *handling* per gli scali di Bari e Brindisi, giusta art. 4 del D.Lgs. n. 18/1999;

- b) le attività di incentivazione con contributi e/o sostegni finanziari a favore di compagnie aeree per il lancio di nuove rotte e procedure di monitoraggio²⁷, rispetto alle quali nella sezione “Corporate” sotto sezione “Sviluppo Traffico” è pubblicata la policy aziendale per l’attribuzione degli incentivi economici ai vettori;
- c) la cessione in uso di spazi aeroportuali (cfr. anche Cass. SS.UU. n. 7663/2016, Cass. SS.UU. 8623/2015; Cons. Stato VI Sez., 22 aprile 2014, n. 2026).
- d) l’offerta di servizi *retail* agli utenti aeroportuali (es. bar, ristorazione, autonoleggi, rivendite giornali, tabacchi, *boutique*, *souvenir*, parcheggi, alberghi, pubblicità, ecc.), cosiddette, per usare la definizione della Commissione Europea, «attività non aeronautiche», ossia i “servizi commerciali forniti alle compagnie aeree o ad altri utenti dell’aeroporto, come servizi ausiliari a passeggeri, spedizionieri o altri fornitori di servizi, affitto di uffici e negozi, parcheggi e alberghi”. Le informazioni relative a queste, pur presenti e pubblicizzate sul sito di Aeroporti di Puglia spa, per le ragioni sopra esposte non rientrano tra le informazioni obbligatorie da pubblicare sul sito “Società Trasparente”.

5.3. Adempimenti di trasparenza

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte.

L’8 novembre 2017, l’ANAC ha approvato le «**Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici**» e pubblicato il comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie n. 284, del 5 dicembre 2017.

Con riferimento alle società in controllo pubblico, ANAC ha chiarito che sono attività di interesse pubblico quelle connesse alle finalità istituzionali, esternalizzate per scelte organizzativo - gestionali. Sono anche di interesse pubblico le attività qualificate come tali da una norma o dagli atti costitutivi o statuti, nonché quelle demandate in virtù di un contratto di servizio o affidate direttamente dalla legge. L’individuazione delle attività di pubblico interesse deve essere svolta dalle singole società, d’intesa con le amministrazioni controllanti, partecipanti o vigilanti. All’interno dello strumento adottato per l’adozione delle misure di prevenzione devono essere indicate le attività di interesse pubblico alle quali si riferiscono gli obblighi di pubblicazione e quelle escluse.

Sul criterio della compatibilità, ANAC ha rilevato che la compatibilità va valutata in relazione alle diverse categorie di soggetti tenendo conto:

- della tipologia delle attività svolte (attività di pubblico interesse, attività esercitate in concorrenza con altri operatori, attività svolte in regime di privata);
- altre fonti normative applicabili, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

La violazione degli obblighi di pubblicazione comporta:

- responsabilità disciplinare: nelle società deve essere attivata secondo le forme stabilite nello statuto o regolamento interno;

²⁷ Linee Guida MIT 11.8.16 e parere legale reso alla associazione di categoria ASSAEROPORTI

- sanzioni dell'ANAC.

Gli obblighi di pubblicazione sono indicati nel D.Lgs. n. 33/2013 e riportati nella Tabella Allegato 2 del PTPCT, nel quale vengono individuate le informazioni da pubblicare, le funzioni responsabili della trasmissione e della pubblicazione di dati, informazioni e documenti, la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge.

Il PNA 2019 al paragrafo 4.2 della parte generale "Trasparenza e tutela dei dati personali" si sofferma sulla compatibilità tra la disciplina in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 come adeguato al RGPD dal D.Lgs. n. 101/2018, e gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 indica, prevedendo che *«Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità»*.

Tuttavia, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (cd. *"minimizzazione dei dati"*) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

La trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all'art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 (di seguito Codice) che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

- che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l'ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
- che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
- la sostituzione dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" dal seguente:

- “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.
- 2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.” (art. 224, co. 4).
- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;
- che l’art. 28, co. 3 individua nel dettaglio i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell’Autorità che hanno precisato le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza a decorrere dal 1°gennaio 2024:

- la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;
- la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La delibera – come riporta il titolo - individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l’Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

- *con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023;*
- *con l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione;*

- con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.

Con le nuove indicazioni da ANAC, con la delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 601 è stata aggiornata e integrata la delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 264 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti informazioni e dati.

La delibera individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del codice.

Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione si applicano a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza.

La Delibera è così articolata:

- Articolo 1 – Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1/1/2024
- Articolo 4 - Qualità della pubblicazione
- Articolo 5 - Durata della pubblicazione
- Articolo 6 - Accesso civico semplice
- Articolo 7 - Accesso civico generalizzato
- Articolo 8 – Responsabilità e sanzioni
- Articolo 9 - Disposizioni finali

Per assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici per le procedure avviate dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono comunicare tempestivamente alla BDNCP, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. La trasmissione dei dati alla Banca Dati è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale e, ai fini della trasparenza, fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti dovranno quindi inserire sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC;
- gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono di pubblicazione obbligatoria come individuati nell'Allegato I della stessa delibera.

Tutti i dati devono rispondere ai criteri di qualità espressamente indicati dal legislatore all'articolo 6 del decreto trasparenza ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

I dati, gli atti e le informazioni rimangono pubblicati in BDNCP e nella sezione "Amministrazione trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente per almeno 5 anni e comunque nel rispetto delle previsioni dell'articolo 8, comma 3, del decreto trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della stazione appaltante e dell'ente concedente, si applica la disciplina sull'accesso civico semplice di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Trasparenza; qualora sia stata omessa la pubblicazione nella BDNCP, la richiesta di accesso civico va presentata al RPCT della stazione appaltante/ente concedente per verificare le responsabilità sull'omissione; se si appura che la stazione appaltante/ente concedente ha effettivamente trasmesso i dati alla BDNCP per il tramite della PCP, la richiesta di accesso va presentata al RPCT di ANAC, in qualità di amministrazione titolare della BDNCP.

Inoltre, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, la BDNCP, la stazione appaltante e l'ente concedente sono tenuti a conservare e a rendere disponibili per quanto di rispettiva competenza i dati, gli atti e le informazioni per soddisfare eventuali istanze di accesso civico generalizzato.

Per gli adempimenti di pubblicazione dei contratti pubblici si rimanda all'ALLEGATO 2 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA al PTPCT 2025-2027.

5.4. Sezione Trasparenza

In relazione alle singole tipologie di dati da pubblicare, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati individuati compiti e responsabilità in materia di trasmissione e pubblicazione dei dati da pubblicare, in relazione alle competenze previste dalla organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare è garantito dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni in cui è articolata l'organizzazione della Società, in base alle rispettive competenze e con le modalità di seguito indicate.

Con riferimento quindi alle categorie di dati da pubblicare a norma della presente Sezione Trasparenza del PTPCT, si fa inoltre rinvio allo schema di sintesi nella tabella con gli obblighi di pubblicazione di cui all'allegato 2 "Adempimenti in materia di trasparenza" che costituisce parte integrante del PTPCT.

In questa sezione sono indicati i responsabili dei flussi informativi, in qualità di responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, in termini di compatibilità, con riferimento alle caratteristiche strutturali e funzionali della società.

In considerazione della natura giuridica della società Aeroporti di Puglia spa, che svolge sia attività commerciali nel mercato concorrenziale, sia attività di pubblico interesse oltre ai generali obblighi di trasparenza sull'organizzazione, la società farà trasparenza (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato) limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte e a quelle ulteriori risultanti dalla tabella (Allegato 2 al PTPCT).

I responsabili dei flussi informativi sono: Responsabile HR Sviluppo e Organizzazione (Ivana Perrone), Responsabile Information Technology (Luigi Campese), Responsabile ufficio Legale (Raffaella Calasso),

Addetto ufficio Acquisti-Gare-Contratti (*a.i. Addetto ufficio Acquisti-Gare-Contratti*), Responsabile ufficio Amministrazione e Contabilità (Francesca Capurso), Addetto ufficio Amministrativo (Attilio Cucci), Addetto ufficio Amministrativo (Nicola Armenise); Responsabile Ufficio Amministrazione del Personale (Ivana Perrone), Responsabile Customer care (Saverio Zanotti), Responsabile ufficio Ambiente (Nicola Ottomano), Responsabile ufficio Comunicazione (Michele Fortunato), Direttore Tecnico (Donato D'Auria); Direttore dell'ufficio Progetti speciali e Monitoraggio delle performance (Patrizio Summa), Responsabile ufficio Acquisti - Gare - Contratti (Alessandra Ciardo), RPCT (Jacopo Gerro), Responsabili del Progetto, i Dirigenti (Marco Catamerò, Nicola La Penna, Giuseppe Costadura, Patrizio Summa, Donato D'Auria, Luigi Campese; Raffaella Calasso, Jacopo Gerro), il Direttore Generale (Marco Catamerò).

5.5. Misure di monitoraggio e vigilanza

Alla corretta attuazione del PTPCT concorrono il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e tutte le Direzioni/Funzioni aziendali e i relativi Dirigenti responsabili, nonché i referenti nominati.

In aggiunta alle iniziative in materia di trasparenza continuative tra cui le attività di riorganizzazione e rivisitazione (*restyling*) del sito per contribuire a favorirne la leggibilità e semplificarne la consultazione, le ulteriori iniziative che Aeroporti di Puglia intende intraprendere/proseguire per il triennio 2025-2027 attengono principalmente:

- al continuo monitoraggio per l'adeguamento della **trasparenza dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 36/2023** "digitalizzazione del ciclo vita dei contratti pubblici";
- adeguamento / aggiornamento delle pubblicazioni alla delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024;
- alle continue attività di sensibilizzazione alla tutela dei dati personali, anche in sede di pubblicazioni dei dati in materia di Trasparenza;
- costante monitoraggio e rimozione delle informazioni, dati e documenti presenti sul sito nella sezione "Società Trasparente" ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013.

Il monitoraggio delle misure di trasparenza sugli obblighi di pubblicazione è svolto dal RPCT con cadenza semestrale e a campione, oltre che in supporto all'OIV in sede di attestazione annuale (*PNA 2022 - All. 2 Parte generale sottosezione trasparenza PIAO/PTPCT*).

Aeroporti di Puglia, in tal senso sta lavorando con il provider della piattaforma di gestione degli affidamenti passivi per ottemperare alle suddette previsioni normative. Le piattaforme digitali certificate per la gestione degli appalti saranno oggetto di pubblicazione nella sezione "Società Trasparente".

In materia di sensibilizzazione del personale, anche ad esito di formazione specifica in materia di Privacy, organizzata dal Responsabile Privacy e DPO, è stata diramata una nota a tutto il personale, per la Pubblicazione di Dati Personali sul sito web e l'uso corretto delle comunicazioni via e-mail aziendali.

5.6. Attestazione degli obblighi di pubblicazione

Nella delibera n. 1134/2017, l'ANAC evidenzia la necessità di individuare nelle società il soggetto più idoneo a svolgere i compiti propri dell'OIV nelle pubbliche amministrazioni (l'art. 1 co. 8 bis della Legge n. 190/2012), in particolare la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione.

Pertanto, in linea con la suindicata Delibera, l'Attestazione sugli obblighi di pubblicazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza di Aeroporti di Puglia, a cui il Consiglio di Amministrazione ha attribuito la funzione di OIV.

Al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ai sensi della Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024, e successivo atto a firma del Presidente dell'ANAC in data 1° giugno 2024 che integra e sostituisce la delibera n. 213 del 23 aprile 2024, sono state individuate specifiche categorie di dati per i quali è stato necessario attestare la pubblicazione al 31 maggio 2024.

L'attestazione degli obblighi di pubblicazione completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi è stata compilata e trasmessa sul sito ANAC a cura del Presidente dell'OdV in data 27 giugno 2024 (*acquisita a sistema ANAC con numero di registrazione 45132*) e pubblicata sul sito istituzionale "società trasparente" della Società.

5.7. L'accesso civico "semplice" "semplice" e accesso civico "generalizzato"

La disciplina dell'accesso civico, così come normata dagli art. 5 e 5-bis del D.Lgs 33/2013, sancisce il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla Società. Tale diritto si attua, in particolare, attraverso:

- l'accesso civico per mancata pubblicazione dei dati (di cui all'art 5 comma 1 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013;
- l'accesso civico generalizzato (di cui all'art 5 comma 2 del decreto "trasparenza") relativo all'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dello stesso D.Lgs 33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art 5-bis del citato decreto e meglio definito dalle Linee guida ANAC in materia.

Il diritto di accesso c.d. "documentale", disciplinato dalla L. 241/1990, si sostanzia nella possibilità per gli interessati – intesi quali soggetti aventi un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento al quale è richiesto l'accesso – di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi.

Come è noto, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha novellato il D. Lgs. n. 33/2013 introducendo, accanto all'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dal precedente decreto, il c.d. "accesso civico generalizzato" relativamente "ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori

rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.

Fatta salva la disciplina già prevista in materia di diritto all'accesso agli atti amministrativi dalla Legge n. 241/90, occorre disciplinare un quadro organico e coordinato dei profili applicativi alle tre tipologie di accesso – accesso documentale, accesso civico semplice e accesso generalizzato - al fine di dare attuazione al principio di trasparenza e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici.

L'esercizio dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il diritto di accesso civico generalizzato può, pertanto, essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e motivazionale. L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Trasparenza che rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

È opportuno evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

L'accesso generalizzato non sostituisce l'accesso civico “semplice” e deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e ss. della legge n.241/1990, n. 241 (c.d. “accesso documentale”).

La misura organizzativa sulle diverse tipologie di accesso - Modalità di gestione e trasmissione dei dati per il Registro accessi disciplina entrambi gli istituti ed è pubblicata sul sito web della Società, ed è pubblicata al seguente link <https://corporate.aeroportidipuglia.it/amm-trasparente/modalita-per-esercitare-il-diritto-di-accesso-civico/>. Al predetto link al sito, vengono inoltre pubblicati gli accessi registrati nell'apposito “REGISTRO ACCESSI AGLI ATTI”.

6. Pubblicazione del Piano

Il presente Piano viene pubblicato a cura del RPCT sul sito web della società nella Sezione “Società trasparente” e trasmesso a tutti i dipendenti ed ai collaboratori attraverso la rete intranet aziendale, nonché agli *stakeholder*, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

7. Entrata in vigore

Il presente documento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web istituzionale.